

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^q Á »ÁÍ Fİ DE ÓÁ^|ÁIEH DEGG SAPI - UD/AIA/111-R

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio delle attività di cui al punto di cui al punto 4.1, lettere b), d) e h), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte dalla Società KEMIRA ITALY S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Circolare ministeriale prot. n. 22295 GAB del 27 ottobre 2014, recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recato dal titolo III-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2017/2117/UE del 21 novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 7 dicembre 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la fabbricazione di prodotti chimici organici, di cui all'allegato I, sezione 4.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), k), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);

Visto l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 4637 del 14 settembre 2021, con il quale:

1) è stato autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2269 del 26 novembre 2014, come aggiornata, modificata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 190 del 12 febbraio 2016, n. 1921 del 21 settembre 2016, n. 2718 del 14 settembre 2017 e n. 2678 del 25 giugno 2019, per l’esercizio delle attività di cui al punto 4.1, lettera b), al punto 4.1 lettera d) e al punto 4.1, lettera h), dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.lgs 152/2006, svolte dalla Società KEMIRA ITALY S.p.A. con sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Ettore Majorana, 8, identificata dal codice fiscale 02044670301 (di seguito indicata come Gestore), presso l’installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Ettore Majorana, 8;

2) sono stati sostituiti i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2269/2014, n. 190/2016, n. 1921/2016, n. 2718/2017 e n. 2678/2019;

Considerato che nell’Allegato B “Limiti e prescrizioni”, “MONITORAGGIO EX ART. 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D.LGS. 152/2006”, al decreto n. 4637/2021, è stata imposta, tra le altre, la seguente prescrizione:

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento del decreto di Riesame dell’AIA il Gestore deve trasmettere alla Regione una Relazione per l’aggiornamento del Piano di Monitoraggio e controllo contenente una proposta di monitoraggi ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., redatta secondo le indicazioni delle apposite Linee Guida di ARPA FVG (LG 25.02) reperibile al seguente link:

<http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI-Linee-Guida.html>

Vista la nota datata 6 dicembre 2021, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 66614, con la quale il Gestore ha inviato la Relazione tecnica “Proposta di monitoraggi aggiuntivi ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006”;

Vista la nota prot. n. 69788 del 22 dicembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG la Relazione riguardante la proposta di monitoraggi aggiuntivi di cui all’articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006, presentata dal Gestore, chiedendo all’Agenzia regionale medesima di esprimere le proprie valutazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della nota e di trasmettere, eventualmente, un aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo;

Vista la nota prot. n. 3992 /P /GEN/ AIA dell’11 febbraio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 7389, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni e ha chiesto di integrare il Piano di monitoraggio e controllo con la tabella 8A “Controlli indiretti punti critici”;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 4637 del 14 settembre 2021;

DECRETA

1. E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 4637 del 14 settembre 2021, per l'esercizio delle attività di cui al punto 4.1, lettere b), d) e h), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.lgs 152/2006, svolte dalla Società KEMIRA ITALY S.p.A. con sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Ettore Majorana, 8, identificata dal codice fiscale 02044670301, presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Ettore Majorana, 8.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato C "Piano di Monitoraggio e Controllo", al decreto n. 4637/2021, è sostituito dall'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 4637/2021.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Kemira Italy S.p.A., al Comune San Giorgio di Nogaro, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAF C S.p.A., all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), alla Direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Udine e al Ministero della Transizione Ecologica.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in TRIESTE, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di monitoraggio e controllo (PMC) stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, all'UTI competente per territorio, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore delle risorse idriche e all'ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio).

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e

ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte Quinta del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue;
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;
- d) aree di stoccaggio dei rifiuti;
- e) pozzi di approvvigionamento idrico.

SCELTA DEI METODI ANALITICI

Aria

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html

o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG

http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html
http://cmsarpa.regione.fvg.it//cms/hp/news/Elenco_metodiche_campionamento_analisi_emissioni_industriali.html o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-aia/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aia>), possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza

indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

COMUNICAZIONE EFFETTUAZIONE MISURAZIONI IN REGIME DI AUTOCONTROLLO

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

MODALITÀ E FREQUENZA DI TRASMISSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terze contraenti.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio.

Tab. 1 - *Inquinanti monitorati*

Parametri	Punto di emissione						Frequenza controllo	
	E1 Generatore di calore	E2 Generatore di calore	E3 Generatore di calore	E14 essiccamento poliacrilammidi	E16 Generatore di calore	E17 Termo combustore	Continuo	Discontinuo
Polveri totali				x		x		annuale
Ossidi di azoto (NO _x)	x	x	x		x	x		annuale
Monossido di carbonio (CO)						x		annuale
Acido cloridrico (HCl)						x		annuale
COV espressi come COT						X	X	annuale
Σ (Epidioridrina, Acrilammide, Acrilonitrile)						x		annuale
Etilacrilato						x		annuale
Σ (Dimetilammina, Etilendiammina, Dimetiletandiammina, Cloruro di metile, Metilacrilato)						x		annuale
Σ IPA						x		annuale
Σ PCDD/PCDF						x		annuale
Σ PCB						x		annuale

Per la scelta dei metodi analitici si veda il paragrafo Scelta dei metodi analitici lettera a)

Nella tabella 2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.2 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1 E2 E3 E16	Controllo combustione	componenti elettriche ed elettroniche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, fusibili, termiche, allarmi	Continuo in automatico	Registro centrale termica
E7	Filtro carboni attivi	corpi filtranti (sostituzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- Stato di conservazione	Secondo cicli di funzionamento	Registro
E14	Cycloni	pulizia corpo rotocella (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- Lubrificazione organi di trasmissione	mensile e in fermata	Registro
			- assorbimento elettrico motore	Continuo in automatico	Server
E15	Termocombustore emergenza	componenti impiantistiche elettriche ed elettroniche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- Filtri gas - Cassevalvole - Valvole	Secondo cicli di funzionamento	Registro
			- Sonda temperatura	Continuo in automatico	Server
E17	Scrubber	- Ventilatore centrifugo - Pompe - Accessori impiantistici (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- Stato di conservazione - Rumorosità e vibrazioni - Funzionalità e integrità	Secondo cicli di funzionamento	Registro
			- Quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, fusibili, termiche, allarmi - Portata acqua ricircolo - Portata reintegro - Assorbimento elettrico - livelli	Continuo in automatico	Server
	Quench - Scrubber	- Ventilatore centrifugo - Pompe - Accessori impiantistici (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- Stato di conservazione - Rumorosità e vibrazioni - Funzionalità e integrità	Mensile e in fermata	Registro
			- Quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, fusibili, termiche, allarmi - Portata acqua ricircolo - Portata reintegro - Assorbimento elettrico - livelli	Continuo in automatico	Server
	Termocombustore	Componenti impiantistiche elettriche ed elettroniche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- Filtri gas - Cassevalvole - Valvole	Mensile e in fermata	Registro
			- Sonda temperatura	Continuo in automatico	Server

Acqua

Nella tabella 3 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio:

Tab 3 – Inquinanti monitorati

Parametri	Scarico A	Scarico C	Metodi
pH	qua drimestrale	semestrale	Vedi paragrafo Scelta dei metodi analitici b) acqua
temperatura	qua drimestrale	semestrale	
Solidi sospesi totali	qua drimestrale	semestrale	
BOD ₅	qua drimestrale		
COD	qua drimestrale	semestrale	
Azoto totale	qua drimestrale		
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	qua drimestrale		
Azoto nitroso (come N)	qua drimestrale		
Azoto nitrico (come N)	qua drimestrale		
Idrocarburi totali	qua drimestrale		
Solventi clorurati	qua drimestrale		
Solventi aromatici	qua drimestrale		
Tensioattivi totali	qua drimestrale		
Saggio di tossicità acuta	qua drimestrale	semestrale	

Tab 4 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
A	Vasca sollevamento	- Pompe sollevamento - Vasca	- Spie di efficienza pompe	- Ispezione vasca	Settimanale	Registro
				- Funzionamento pompe - Quadri elettrici - Assorbimento elettrico	In continuo – sistema automatizzato	Server
	Vasche equalizzazione	- Vasche - pompe - Soffianti	- Misuratore di portata - Regolatori di livello - Spie di efficienza pompe e soffianti	- Produzione fanghi	Settimanale	Registro
				- Quadri elettrici - Assorbimento elettrico	In continuo – sistema automatizzato	Server
	Serbatoio chiarificazione	- Vasca - Pompe	- Misuratore di portata - Regolatori di livello - Spie di efficienza pompe	- Produzione fanghi	Settimanale	Registro
				- Quadri elettrici - Assorbimento elettrico	In continuo – sistema automatizzato	Server
	Dosaggio	- Pompe dosatrici	- Spie di efficienza pompe dosatrici	- Quadri elettrici - Assorbimento elettrico	In continuo – sistema automatizzato	Server
	Vasca denitrificazione	- Vasca - Mixer	- Misuratore di portata - Regolatori di livello - Spie di efficienza mixer	- Produzione fanghi	Settimanale	Registro
				- Quadri elettrici - Assorbimento elettrico	In continuo – sistema automatizzato	Server
	Vasca ossidazione biologica	- Vasca - pompe	- Misuratore di portata - Regolatori di livello - Spie di efficienza pompe	- Produzione fanghi	Settimanale	Registro
				- Quadri elettrici - Assorbimento elettrico	In continuo – sistema automatizzato	Server
	Vasca condizionamento fanghi	- Vasca - pompe	- Misuratore di portata - Regolatori di livello - Spie di efficienza pompe	- Produzione fanghi	Settimanale	Registro
				- Quadri elettrici - Assorbimento elettrico	In continuo – sistema automatizzato	Server
	Impianto disidratazione	- Filtropressa	- Spie di efficienza pompe e filtropressa	- Livello fanghi	Settimanale	Registro
- Quadri elettrici - Assorbimento elettrico - Efficienza componenti filtropressa				In continuo – sistema automatizzato	Server	
Vasca di prima pioggia piazzali	- Vasca - pompe	- Spie di efficienza pompe	- Livello fanghi - Stato filtri	Mensile	Registro	
			- Quadri elettrici - Assorbimento elettrico	In continuo – sistema automatizzato	Server	
D	Disoleatore parcheggio	- Vasca a comparti	- Pozzetti ispettivi	- Livello fanghi - Stato filtri	annuale	Registro

Acque Sotterranee e Suolo

Nella seguente tabella si riportano i controlli che il Gestore deve effettuare sulle acque sotterranee:

Piezometro	Profondità	Parametri	Frequenza di campionamento
	<i>m da p.c.</i>		
PZ1	10	Temperatura,	quinquennale
PZ7	10	pH, conducibilità,	
PZ9	10	O ₂ disciolto (mg/l e % sat)	
PZ3	16	Ca, Mg, Na, K, NO ₃ ⁻ , SO ₄ ⁼ , Cl ⁻ .	
PZ6	16	NH ₄ ⁺	
PZ8	16	Fe, Mn, Pb, Cd, Cr tot, Cr VI, Ni, Cu, As, Zn Idrocarburi Tot. Alifatici odorati cancerogeni Alifatici odorati non cancerogeni Composti organici aromatici	

Con frequenza annuale ogni piezometro dovrà essere opportunamente spurgato per garantirne la piena funzionalità.

RUMORE

Dovranno essere eseguite misure fonometriche nelle postazioni di misura prossime ai recettori sensibili che andranno opportunamente individuate e georeferenziate.

Dette misure dovranno essere eseguite ogni qualvolta si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Tab. 7 – controlli sugli impianti, macchine, sistemi e punti critici

Macchina Impianto Sistema	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione e frequenza	Registrazione
Dotazioni trattamento emissioni	- Condizioni di efficienza (Valori emissione), - Resa, - Perdita di carico	Come tab. 2	Registro
- Generatori di vapore - Apparecchi a pressione	- Condizioni di integrità, dispositivi sicurezza per apparati a pressione	Verifiche periodiche di Legge per apparecchi a pressione Taratura valvole di sicurezza secondo cadenza verifiche in esercizio	Registro di centrale Registro manutenzione apparecchi a pressione (annotazione attività e data esecuzione)
Generatori di calore per riscaldamento di olio diatermico	- Condizioni di integrità, dispositivi controllo e sicurezza sovratemperatura - condizioni limite craking olio diatermico	Taratura dispositivi controllo e sicurezza sovratemperatura, secondo indicazioni del produttore, secondo rilievi in esercizio Analisi olio, o sostituzione, secondo indicazioni del produttore	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Bruciatori, Pompe, attuatori, ventilatori, soffianti, compressori, componenti frigoriferi	- Condizioni di efficienza e sicurezza	In continuo – sistema automatizzato	Server
	- Assorbimento elettrico	Secondo periodi di funzionamento	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Quadri comando/controllo, Sensori, Misuratori, intercettazioni e sicurezze di processo	- Condizioni di efficienza	In continuo – sistema automatizzato	Server
	- Taratura	Secondo indicazioni costruttore	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
	- Prova di funzionalità	Mensile	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Dotazioni trattamento acque reflue	- Condizioni di efficienza impiantistica, - Resa (riscontro analitico)	Come tab.4	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Serbatoi stoccaggio Gestione prodotti chimici di processo e di rifiuto	- Integrità aree stoccaggio Integrità contenitori e serbatoi dispositivi di controllo - Movimentazione recipienti	Controllo procedure/ giornaliero Verifica dispositivi controllo settimanale Taratura dispositivi controllo e sicurezza secondo indicazioni del produttore, secondo rilievi in esercizio	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
		Impiantistica di riferimento / In continuo – sistema automatizzato	Server
Aree di deposito temporaneo rifiuti	- Stato generale/ristagni acque/eventi incidentali	Ispezioni visive settimanali -responsabili di reparto	Registro (annotazione attività e data esecuzione)

AREE DI STOCCAGGIO (VASCHE, SERBATOI, BACINI DI CONTENIMENTO ETC.)

Nella tabella 8 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 8 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Magazzino impianto 400	Integrità contenitori (fusti, cisternette, sacchi, big bags)	Controllo settimanale/ interventi anomalia	visivo in	Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo settimanale/ interventi in anomalia	
Magazzino emulsioni	Integrità contenitori (cisterne)	Controllo settimanale/ interventi anomalia	visivo in	Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo settimanale/ interventi in anomalia	
Area stoccaggio Infiammabili	Integrità contenitori (fusti e cisternette)	In continuo sistema automatizzato / interventi anomalia	– in	Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo settimanale/ interventi in anomalia	
Stoccaggio prodotti ed intermedi di processo	Integrità contenitori (serbatoi)	In continuo sistema automatizzato / interventi anomalia	– in	Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo settimanale/ interventi in anomalia	Registro
Aree stoccaggio rifiuti	Integrità contenitori	Controllo settimanale / interventi anomalia	visivo in	Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo settimanale/ interventi in anomalia	
Stoccaggio cloruro di metile	Integrità contenitore (serbatoio tumulato)	In continuo sistema automatizzato / interventi anomalia	– in	Integrità bacino di contenimento	Controllo settimanale/ interventi in anomalia	
Serbatoio olio diatermico	Integrità serbatoio	Controllo settimanale/ interventi anomalia	visivo in	Integrità bacino di contenimento	Controllo settimanale/ interventi in anomalia	
Serbatoio interrato gasolio	Controllo tenuta	Prova di tenuta secondo periodicità / interventi anomalia	in			

Nella Tabella 8A sono indicati i controlli indiretti da effettuare in luogo dei monitoraggi previsti dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del dlgs 152/2006.

Tab. 8A – Controlli indiretti punti critici

Dispositivi di contenimento Contenimento	Aree di controllo	Modalità	Frequenza	Registrazione
Serbatoi interrati	Cisterna cloruro di metile	Collaudi periodici	Decennale	Registro
	Cisterna interrata	Collaudi periodici	Decennale	Registro
Serbatoi fuori terra	Serbatoi stoccaggio	Ispezione visiva	Mensile	Registro
		Controlli con Ditta specializzata	Quinquennale	Registro
Vasche di contenimento	Vasche di contenimento	Verifica integrità con Ditta specializzata	Quinquennale	Registro
Piazzali	Piazzali con depositi Piazzali di carico	Verifica integrità con Ditta specializzata	Quinquennale	Registro
Tubature	Tubature	Verifica integrità con Ditta specializzata	Quinquennale	Registro
Avampozzo	Pozzetto	Verifica integrità con Ditta specializzata	Quinquennale	Registro

INDICATORI DI PRESTAZIONE

Il Gestore dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 9 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 9 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento
Consumo di energia elettrica per unità di prodotto	kWh/t prodotto	annuale
Consumo di metano per unità di prodotto	Nmc gas/t prodotto	annuale
Consumo di acqua per unità di prodotto	Nmc H ₂ O/t prodotto	annuale
Rifiuti pericolosi per unità di prodotto	t rifiuti*/t prodotto	annuale
Rifiuti non pericolosi per unità di prodotto	t rifiuti/t prodotto	annuale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

ambd2

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^q Á »Á Î Ï Ð Ò Ó Ô Õ Æ Ç È SAPI - UD/AIA/111-R

Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio delle attività di cui al punto di cui al punto 4.1, lettere b), d) e h), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte dalla Società KEMIRA ITALY S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Circolare ministeriale prot. n. 22295 GAB del 27 ottobre 2014, recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recato dal titolo III-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2017/2117/UE del 21 novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 7 dicembre 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la fabbricazione di prodotti chimici organici, di cui all'allegato I, sezione 4.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), k), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);

Visto l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2269 del 26 novembre 2014, che autorizza l'esercizio dell'installazione della Società KEMIRA ITALY S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Ettore Majorana, 8, identificata dal codice fiscale 02044670301, di cui ai punti 4.1 lettera b), 4.1 lettera d) e 4.1 lettera h), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.lgs 152/2006, sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Ettore Majorana, 8;

Visti i decreti del Direttore del Servizio competente n. 190 del 12 febbraio 2016, n. 1921 del 21 settembre 2016 e n. 2718 del 14 settembre 2017, con i quali è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 2269/2014;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2678 del 25 giugno 2019, con il quale è stata aggiornata, modificata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 2269/2014, come aggiornata con i decreti n. 190/2016, n. 1921/2016 e n. 2718/2017;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5208 del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2020 - 2021 - 2022";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5265 del 30 dicembre 2020, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2021";

Vista la nota prot. n. 34316 del 21 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, tenuto conto della pubblicazione avvenuta il 21 novembre 2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di cui all'Allegato I, sezione 4.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), k), della Direttiva 2017/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio:

- 1) ha comunicato al Gestore, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14, della legge regionale 7/2000, l'avvio del procedimento amministrativo per il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 4.1, lettere b), d) e h), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Ettore Majorana, 8;
- 2) ha imposto al Gestore di trasmettere, entro il 30 novembre 2020, un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web regionale;
- 3) ha comunicato la Gestore che il procedimento rimarrà sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta;
- 4) ha chiesto al Gestore di dichiarare lo stato di applicazione delle pertinenti BATC di cui alla

Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2016/902/UE del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la nota del 30 novembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 58532, n. 58534, n. 58538, n. 58541, n. 58544, n. 58549 e n. 58552, con la quale il Gestore ha inviato tutta la documentazione richiesta dal Servizio competente con la nota di PEC del 21 luglio 2020;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 21 dicembre 2020, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione, l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Viste le note prot. n. 62221 del 18 dicembre 2020 e prot. n. 3482 del 22 gennaio 2021, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune San Giorgio di Nogaro, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A., all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), alla Direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Udine e al Servizio AUA e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione relativa al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

2) ha convocato, per il giorno 16 febbraio 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 16 febbraio 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) la Conferenza di servizi ha preso atto che, in riferimento alla verifica del pagamento degli oneri istruttori, la tariffa versata copre la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/4/2008 e dalla LR 11/2009;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 6858 dell'8 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio Gestione Risorse Idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di non rilevare proprie competenze in quanto non è contemplato lo scarico di acque reflue industriali (comprese le acque di prima pioggia) fuori fognatura;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 21841 del 28 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 29 gennaio 2021 con protocollo n. 4828, con la quale il Gestore del servizio idrico integrato CAFC S.p.A. ha chiesto integrazioni documentali;

4) il rappresentante del Comune di San Giorgio di Nogaro non ha rilevato problemi con la compatibilità urbanistica del sito e dà atto della restituzione agli usi legittimi, di terreni su cui insiste lo stabilimento, precedentemente ricompresi nel perimetro del SIR della Laguna di Grado e Marano;

5) il rappresentante del Comune di San Giorgio di Nogaro prende atto, riguardo alla tematica rumore, dei risultati delle misurazioni acustiche effettuate nel novembre 2015 ma ritiene necessario vengano effettuate ulteriori indagini per aggiornarne gli esiti;

6) il rappresentante del Comune di San Giorgio di Nogaro non ha avanzato particolari rilievi relativamente agli articoli 216 e 217 del R.D. 1265/1934;

7) il rappresentante del Gestore ha precisato che nel corso del corrente anno intende effettuare un aggiornamento dei rilievi acustici e specifica, inoltre, che ha presentato istanza di riclassificazione del sito;

8) il rappresentante dei VV.FF. ha precisato che, al momento, il rilascio del CPI è in attesa dell'attuazione della prescrizione impartita dal CTR del FVG con delibera n. 17/2018, per definire il protocollo operativo condiviso di gestione dell'emergenza in caso di avvelenamento da acrilonitrile e ha invitato, pertanto il Gestore ad ottemperare alla predetta prescrizione;

9) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 4576 /P /GEN/ PRA_AUT del 15 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 8308, con la quale ARPA FVG ha chiesto integrazioni e proposto delle prescrizioni;

10) il rappresentante di ARPA FVG ha chiesto, in relazione alla tematica rumore, che le relative integrazioni siano fornite nell'ambito del presente riesame;

11) i partecipanti alla Conferenza di servizi hanno convenuto di aggiornare i lavori della Conferenza stessa in attesa della documentazione che il Gestore dovrà trasmettere entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del verbale;

Vista la nota prot. n. 10173 del 23 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune San Giorgio di Nogaro, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A., all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), alla Direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Udine e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 16 febbraio 2021 e di tutta la documentazione nello stesso indicata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, in copia digitale, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, le integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota del 18 maggio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 28381, con la quale il Gestore ha inviato le integrazioni documentali richieste in sede di Conferenza di servizi del 16 febbraio 2021;

Vista la nota prot. n. 31487 del 3 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune San Giorgio di Nogaro, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A., all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), alla Direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Udine e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della documentazione integrativa fornita dal Gestore con la nota del 18 maggio 2021;

2) ha convocato, per il giorno 7 luglio 2021, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi del 7 luglio 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 97435 – P / GEN / ASUFC del 28 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 29 giugno 2021 con protocollo n. 35848, con la quale

l'ASU FC ha comunicato che, per quanto di competenza, non vi sono elementi ostativi al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

b) della nota prot. n. 36470 del 30 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio Gestione Risorse Idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di confermare il proprio parere espresso in data 8 febbraio 2021 in quanto non sono stati rilevati aspetti di competenza;

c) della nota prot. n. 20540 /P /GEN/ AIA del 6 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 7 luglio 2021 con protocollo n. 37626, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha proposto delle prescrizioni e ha inviato il Piano di monitoraggio e controllo;

d) della nota prot. n. 86252/21 del 23 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC il 7 luglio 2021, acquisita dal Servizio competente il 7 luglio 2021 con protocollo n. 37739, con la quale il CAFC S.p.A. ha comunicato di non ravvisare elementi ostativi al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, ha fornito le condizioni di scarico e ha proposto delle prescrizioni tecniche e gestionali;

2) il rappresentante del Comune ha confermato il parere reso in sede di prima conferenza di servizi;

3) il rappresentante dei VVF ha precisato che in data 22 marzo 2021 il Gestore ha dato attuazione alle prescrizioni richiamate nel precedente verbale condividendo con il Servizio regionale di emergenza sanitaria la procedura di gestione dell'intossicazione da acrilonitrile, che il Comando VVF di Udine ha rilasciato il Certificato di Prevenzione incendi in data 10 maggio 2021 e che il Gestore stesso ha ottemperato alla presentazione dell'Aggiornamento del Rapporto di sicurezza in data 26 maggio 2021, nei termini di legge previsti dal D.Lvo 105/2015;

4) il rappresentante della Regione ha dato lettura della relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente;

5) la Conferenza di servizi ha provveduto ad aggiornare l'elenco dei PCB da monitorare al camino E17 e ad esplicitare i limiti per le misure in continuo e discontinuo per il parametro COV;

6) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha proceduto all'approvazione della stessa;

7) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale, alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

Vista la nota del 14 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 39068, con la quale il Gestore ha formulato delle osservazioni in merito ad alcuni refusi presenti nella relazione istruttoria approvata in sede di Conferenza di servizi;

Ritenuto opportuno procedere alla correzione dei refusi presenti nella relazione istruttoria approvata, a riscontro delle osservazioni formulate dal Gestore con la citata nota del 14 luglio 2021;

Vista la nota prot. n. 39214 del 15 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune San Giorgio di Nogaro, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A., all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), alla Direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Udine e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 7 luglio 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Visto il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001: 2015, n. 10335202, rilasciato da LRQA Sverige AB in nome e per conto di Lloyd's Register Quality Assurance Limited, da cui risulta che dalla data del 16 novembre 2020, la Società KEMIRA ITALY S.p.A. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2015 per le attività di "Produzione polimeri", svolte presso il sito operativo di san Giorgio di Nogaro (UD), via Ettore Majorana, 8, fino al 14 giugno 2022;

Considerato che ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il riesame con valenza di rinnovo è effettuato ogni 12 (dodici) anni, comunque, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame con valenza di Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2269 del 26 novembre 2014, come aggiornata, modificata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 190 del 12 febbraio 2016, n. 1921 del 21 settembre 2016, n. 2718 del 14 settembre 2017 e n. 2678 del 25 giugno 2019, per l'esercizio delle attività di cui al punto 4.1, lettera b), al punto 4.1 lettera d) e al punto 4.1, lettera h), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.lgs 152/2006, svolte dalla Società KEMIRA ITALY S.p.A. con sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Ettore Majorana, 8, identificata dal codice fiscale 02044670301, presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Ettore Majorana, 8, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, il Gestore per l'esercizio dell'installazione deve attenersi a quanto di seguito indicato.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2269/2014, n. 190/2016, n. 1921/2016, n. 2718/2017 e n. 2678/2019.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente e ad ARPA FVG. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Il Gestore, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, richiede all'indirizzo di posta elettronica autocontrolli.aia@arpa.fvgt.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA per la gestione degli autocontrolli, secondo quanto previsto dall'allegato C al presente decreto.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce:
 - a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
 - b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **12 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento**, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:
 - a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.
2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.
3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

- 1.** La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.
- 2.** Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

- 1.** Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento di ARPA di Udine, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Kemira Italy S.p.A., al Comune San Giorgio di Nogaro, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A., all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), alla Direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Udine e al Ministero della Transizione Ecologica.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in TRIESTE, via Carducci, 6.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto è ubicato all'interno della zona industriale Aussa-Corno nel Comune di San Giorgio di Nogaro.

Dal punto di vista urbanistico l'impianto rientra nella zona omogenea D (Zone industriali ed artigianali) del P.R.G.C. (Variante Generale Zonizzazione, Comune di San Giorgio di Nogaro) e precisamente nella zona D1.

Dal punto di vista catastale l'impianto è individuato alla sezione urbana B, foglio 4, particelle 177, 180 del Comune di San Giorgio di Nogaro.

CICLO PRODUTTIVO

L'impianto produce flocculanti cationici ed anionici in polvere ed emulsione ed altri prodotti per il trattamento delle acque primarie e reflue, per la disidratazione ed ispessimento dei fanghi e per il settore minerario, petrolifero e cartario.

Tale attività rientra nella categoria IPPC individuata dall'allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006 al punto 4.1 "Fabbricazione di prodotti chimici organici", e in particolare ricade nelle lettere:

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;

d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

L'impianto è caratterizzato dalle seguenti linee produttive:

- impianto 100: produzione acrilammide al 40% in acqua;
- impianto 200: produzione di ADAME (estere), metanolo, "Q9" (estere quaternizzato prodotto nella sezione d'impianto denominata 200/4);
- impianto 300: produzione polimeri in emulsione e soluzione acquosa;
- impianto 400: produzione polimeri in polvere;

Gli impianti a pieno regime avranno la capacità di seguito riportata:

Impianto	Denominazione prodotto	Capacità produttiva massima (t/a)
100	Acrilammide 40% (AMD)	80.000
200	ADAME (estere)	35.880
200	Metanolo	8.252
200/4	Q9 (estere quaternizzato)	60.000
300	Polimero emulsione	45.000
400	Polimero polvere	45.000

Le materie prime ed ausiliarie occorrenti per effettuare le lavorazioni vengono trasferite ai reparti tramite linee fisse provenienti da parchi serbatoi dello stabilimento, oppure tramite fusti, fustini e sacchi, provenienti dai magazzini. Anche i rifiuti prodotti sono depositati in aree dedicate (tettoie, edifici, piazzale...), opportunamente segnalate e distinte da cartellonistica.

Nello stabilimento sono presenti attività di servizio e supporto costituite da uffici, laboratori, officina meccanica ed elettrostrumentale.

Nello stabilimento sono inoltre presenti aree per la sosta temporanea di automezzi diretti agli impianti e contenenti materie prime o prodotti, nelle quali i mezzi stazionano solo per il tempo di attesa necessario al disbrigo delle pratiche amministrative od al completamento di operazioni di carico/scarico per eventuali altri mezzi. Le aree sono pavimentate, dotate di pendenze per il drenaggio a fogna delle acque e servite da idranti per eventuali esigenze d'intervento.

L'officina meccanica è ubicata in locali dedicati presso i quali si svolgono operazioni di manutenzione ordinaria quali piccole riparazioni. È inoltre presente una piazzola dedicata al lavaggio di piccole parti relative agli impianti 100 e 200.

Gli impianti ausiliari presenti presso lo stabilimento sono:

- Pesa per il controllo dei mezzi in entrata/uscita;
- Sottostazione elettrica e cabina di trasformazione;
- n. 1 pozzo di derivazione d'acqua, a servizio della produzione, dell'impianto di raffreddamento, antincendio, e per usi igienico-sanitari;
- Impianto di depurazione acque reflue;
- Cabina decompressione gas metano;
- Linea azoto;
- Tettoia per ricambi;
- Piazzola di lavaggio presso officina manutenzioni;
- Piazzola di lavaggio presso depuratore;

IMPIANTO 100 - PRODUZIONE ACRILAMMIDE (ATTIVITÀ IPPC 4.1.D)

La tecnologia di base per la produzione dell'acrilammide, utilizzata per la produzione di polimero all'interno dello stesso stabilimento, mediante reazione catalizzata per via enzimatica tra acrilonitrile e acqua, consta delle seguenti fasi principali:

1. Stoccaggio materie prime in bulk (fase 1)
2. Preparazione della biomassa (fase 2)
3. Idrolisi dell'acrilonitrile (fase 3)
4. Purificazione dell'acrilammide (fase 4)
5. Stoccaggio dell'acrilammide (fase 5)

Il processo viene svolto a pressione ambiente e ad una temperatura di circa 20 °C.

IMPIANTO 200 - PRODUZIONE COMONOMERO E METANOLO 95%(ATTIVITÀ IPPC 4.1.B)

Il processo si divide in due step:

- Nel primo, in continuo, mediante una reazione di trans-esterificazione tra MA e DMAE si produce ADAME grezzo, che viene distillato in una sezione di rettifica e poi inviato alla successiva fase di quaternizzazione. In questo processo si ottiene anche alcool metilico (metanolo) come sottoprodotto che, una volta distillato, verrà utilizzato per l'alimentazione delle caldaie.
- Nel secondo passaggio viene effettuata la reazione di quaternizzazione tra ADAME e MeCl con aggiunta di acqua per ottenere Q9 che è il prodotto finale dell'impianto (impianto 200/4).

Questa lavorazione consta delle seguenti fasi principali:

1. Stoccaggio materie prime in bulk
2. Produzione di estere grezzo tramite transesterificazione con MA e DMAE
- 2b. Distillazione del metanolo
3. Produzione estere rettificato
4. Stoccaggio estere rettificato
5. Quaternizzazione estere rettificato, produzione comonomero
6. Stoccaggio comonomero

IMPIANTO 300 - PRODUZIONE EMULSIONI (ATTIVITÀ IPPC 4.1.H)

In questa sezione si producono emulsioni anioniche e cationiche (EPAM, PAA, SPAM), tramite reazioni di polimerizzazione dell'acrilammide con comonomeri. La lavorazione operata in questa sezione è di tipo discontinuo (batch) e viene suddivisa nelle seguenti fasi:

1. Stoccaggio materie prime
2. Preparazione catalizzatori
3. Preparazione monomeri in fase acquosa;
4. Polimerizzazione;
5. Confezionamento.

Tutti i reattori sono protetti contro accidentali sovrapressioni da un disco di rottura il cui sfiato è convogliato ad un serbatoio di blow - down della capacità di 8 m3 collegato a sua volta alla sezione di abbattimento degli sfiati (colonne a soda e termocombustore).

IMPIANTO 400 - PRODUZIONE POLIMERI IN POLVERE (ATTIVITÀ IPPC 4.1.H)

Il processo si svolge nella sezione 400 per la produzione di poliacrilammidi anioniche mediante reazione tra acrilammide e acrilato di sodio e di PAA cationiche per reazione della stessa AMD con l'Q9.

La produzione della poliacrilammide consiste nella preparazione del cosiddetto "gel" e nelle successive fasi di essiccamento e macinazione del gel per arrivare alla produzione della polvere.

La lavorazione è di tipo discontinuo (batch) e viene suddivisa in fasi.

In questa lavorazione gli sfiati che sono inviati al combustore sono quelli che si generano nelle prime tre fasi mentre quelli generati dall'essiccamento sono convogliati separatamente ad un altro camino (E14) previa depurazione attraverso filtri a maniche.

Il processo prevede le seguenti fasi:

1. Preparazione fase acqua
2. Degasaggio
3. Polimerizzazione
4. Granulazione
5. Essiccamento
6. Macinazione
7. Confezionamento

ENERGIA ELETTRICA

L'energia elettrica utilizzata dallo stabilimento proviene dalla rete dell'Ente distributore.

Per sopperire all'eventuale mancanza di energia esterna sono stati installati due gruppi elettrogeni di emergenza ad avviamento automatico ed alimentazione a gasolio, di potenza pari a 0,67 e 0,80 MW che alimentano in via preferenziale i reparti di produzione e gli uffici.

ENERGIA TERMICA

Presso l'impianto sono presenti quattro caldaie, delle quali 3 dotate di generatore di vapore ad olio diatermico, e da una terza caldaia (D952) per il ricircolo dell'olio diatermico dell'impianto 200. Le principali caratteristiche sono di seguito riportate.

ID	X951	X952	X956	D952
Emissione	E1	E2	E16	E3
PTN	6,98 MW	6,98 MW	10 MW	1,046 MW
Combustibile utilizzato	Metanolo / metano	Metano	Metanolo/metano	Metano
Pressione di esercizio	9.2 bar	9.2 bar	9.2 bar	Max 12 kg/cm2

Normalmente è sufficiente il funzionamento del solo impianto principale da 10 MW per coprire la necessità di vapore dello stabilimento; gli impianti X951 e X952 vengono accesi alternativamente per circa 4 ore ogni due settimane per consentire la manutenzione dell'impianto principale. A seconda delle necessità di processo anche questi impianti possono essere attivati in parallelo.

Sia l'impianto principale che l'impianto X951 sono alimentati a metano/metanolo, quest'ultimo fornito come sottoprodotto dell'impianto 200. Per le altre necessità gli impianti vengono approvvigionati con il metano acquistato all'esterno.

Tali impianti sono dotati di un sistema di controllo della combustione per la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Presso lo stabilimento sono inoltre presenti quattro macchine ("chiller") per la produzione di acqua refrigerata a +2°C ed il raffreddamento di soluzione glicole etilenico a -25°. I fluidi frigoriferi utilizzati sono gli idrofluorocarburi (HFC) R407C per la macchina denominata York (item A981) e R404A per la macchina denominata Minervino (item A982).

L'acqua refrigerata è fornita attraverso i due gruppi frigoriferi ad ammoniaca ubicati in prossimità della parete Est dell'esistente locale chiller, all'interno di un container lungo 5,6 m, largo 2,4 m ed alto 2,8 m per un volume di circa 38 m³.

Le due unità, il Varimatik (da 1,5 MW) ed il più recente chiller JCI (da 1,6 MW), utilizzano come fluido frigorifero l'ammoniaca anidra e sono in grado di raffreddare rispettivamente ca. 430 e 350 m³/h di acqua alla temperatura richiesta. I due impianti frigo possono lavorare alternativamente all'altro o in parallelo per rispondere ai picchi di richiesta.

All'interno del container sono installati due rilevatori di ammoniaca ed un sistema di abbattimento ad acqua che interviene automaticamente. L'eventuale fuga accidentale di ammoniaca verrebbe catturata sotto forma di una soluzione diluita di ammoniaca al 2,5% circa che verrà raccolta all'interno della platea su cui è installato il container. Gli scarichi delle valvole di sicurezza dell'ammoniaca sono convogliati invece ad un serbatoio di circa 1 m³ contenente un volume d'acqua superiore a 5 volte la quantità totale di ammoniaca presente nell'impianto.

EMISSIONI

Emissioni sonore

Secondo il vigente piano di zonizzazione acustica del Comune di San Giorgio di Nogaro l'area su cui sorge l'impianto è classificata in classe V.

Dall'analisi di livelli sonori misurati in data 26 aprile 2021, nelle postazioni Pm 01, Pm 03, Pm 04 e Pm 05, si rileva il rispetto dei limiti assoluti di immissione previsti per le aree in classe V "aree prevalentemente industriali" definita dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio di San Giorgio di Nogaro.

Emissioni diffuse e fuggitive

Al fine di verificare la presenza e le caratteristiche di emissioni diffuse/fuggitive, l'Azienda effettua periodicamente indagini ambientali in relazione alla valutazione dell'esposizione professionale agli agenti chimici aerodispersi negli ambienti di lavoro.

Emissioni convogliate in atmosfera

All'interno dello stabilimento sono presenti i punti di emissione convogliati in atmosfera di seguito descritti:

camino	descrizione	Pot. Termica nominale	Altezza camino	Portata massima Nmc/h	Sistema di abbattimento
E1	Caldaia alimentata a Metanolo / metano	6,98 MW	11,8	5000	/
E2	Caldaia a metano	6,98 MW	11,8	5000	/
E3	Caldaia a metano	1,046MW	10,7	2000	/
E14	Emissione impianto 400 - Produzione polimeri in polvere	/	19,5	80.000	ciclone
E15	Termocombustore di riserva		10	5000	Scrubbers ad acqua e soda, scrubber ad acqua ossigenata, impianto di combustione termico rigenerativo.
E16	Caldaia principale a metanolo/metano	10MW	12,7	15.000	/
E17	termocombustore	175 kW	11,8	6000	Scrubbers ad acqua e soda, scrubber ad acqua ossigenata, impianto di combustione termico rigenerativo, sistema di Quench/scrubber

I punti di emissione E1, E2, E3, E16 rientrano nella definizione di medio impianto di combustione di cui alla lettera gg-bis) dell'articolo 268, comma 1 e sono classificati come esistenti.

Le caldaie associate ai camini E1 ed E2 sono in funzione per meno di 500 ore operative all'anno.

Sono inoltre presenti i seguenti camini associati a dispositivi di emergenza.

camino	descrizione	Potenza termica
Ea	Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio	0,674 MW
Eb	Motopompa antincendio alimentata a gasolio	0,18 MW
Ed	Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio	0,800 MW
E7	Camino di emergenza linea sfiati termocombustore/Carboni attivi	/

Scarichi idrici

Nella seguente tabella si riporta una sintesi delle linee di scarico presenti:

Scarico	descrizione	trattamento	Recettore finale
A	acque reflue industriali lavaggio impianti 100*-200*-300-400-500	trattamento chimico-fisico e trattamento biologico a fanghi attivi	fognatura consortile acque nere
	acque reflue piazzola di lavaggio depuratore	vasca di prima pioggia	
	acque meteoriche di prima pioggia		
B	acque meteoriche di seconda pioggia dei piazzali	/	Collettore acque bianche con scarico finale in acque superficiali
C	acque di spurgo torri di raffreddamento	/	fognatura consortile acque nere
	servizi igienici	/	
D	acque meteoriche del parcheggio (prima e seconda pioggia)	disoleatore	Collettore acque bianche con scarico finale in acque superficiali
E	servizi igienici	/	fognatura consortile acque nere
F	servizi igienici	/	fognatura consortile acque nere

Nota(*) solo risciacqui, le acque di primo lavaggio vengono gestite come rifiuto

Produzione di rifiuti

La Società ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dagli articoli 183 e 185bis del D.Lgs 152/06.

Presso l'impianto sono presenti le seguenti aree per il deposito temporaneo di rifiuti:

area	Descrizione deposito	CER	Volume max
A	Cassoni scarrabili e cassoni scarrabili dotati di pressa idraulica coperti su area pavimentata contenimenti impermeabili	15 01 03	30 mc
		15 01 06	30 mc
		15 01 10*	30 mc
A2	cassone scarrabile su area pavimentata	15 01 06	30 mc
A3	deposito su area pavimentata	15 01 03	300 mc
B	cassoni scarrabili su area pavimentata	17 04 05	60 mc
D	contenitori ECOBOX presso Ufficio Pesa	16 02 16	0,5 mc
E	serbatoio con bacino di contenimento	07 07 08*	38 mc
F	armadio di sicurezza REI in reparto	16 05 06*	3 mc
G	contenitore a doppia camera	13 02 05*	1 mc
H	cisternette e ceste metalliche con coperchio su area pavimentata	16 02 13	2 mc
		Altri rifiuti occasionali dell'officina manutenzione in colli	
I	fusti e IBC depositati su area pavimentata	15 01 10*	120 mc
I2	deposito su area pavimentata	15 01 10*	700 mc
		15 01 06	
L	cassoni scarrabili su area pavimentata coperta all'interno dell'impianto di depurazione	19 08 14	20 mc

M	Big Bags, fusti o cisternette in edificio prefabbricato e tettoia in carpenteria provvisti di vasca spanti + materiali non pericolosi parzialmente su area pavimentata scoperta	07 07 01*	600 mc
		07 07 08*	
		15 02 02*	
		15 02 03	
		16 03 05*	
		16 03 06	
		16 10 01*	
		17 06 03*	
		Altri rifiuti occasionali dei reparti di produzione in fusti, IBC o cisternette	
N	Vasca interrata in cls	16 01 02	150 mc

BONIFICHE AMBIENTALI

Poiché il sito era incluso nella perimetrazione del "Sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano" (SIN) di cui al D.M. 83/03, in data 04/03/04 la società Europolimeri, allora proprietaria del sito, ha presentato al Ministero dell'Ambiente il piano di caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Le indagini di caratterizzazione condotte hanno mostrato assenza di contaminazione delle matrici ambientali.

Con decreto Prot. 3965/TRI/DI/B del 04/12/2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il SIN è stato ripermetrato e l'area dello stabilimento in oggetto ne è stata esclusa.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore dichiara che lo stabilimento è soggetto ai disposti del D.Lgs. 105/2015 per superamento della soglia superiore relativa alle sostanze e/o preparati classificati molto tossici e tossici, pericolosi per l'ambiente, infiammabili e combustibili.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Gestore è in possesso della certificazione del proprio sistema di qualità ambientale conformemente ai requisiti UNI/EN ISO14001:2015 per la Produzione di Polimeri. – certificato n. 10335202 del 16 novembre 2020, con scadenza al 14 giugno 2022.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Dall'aggiornamento della procedura di verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento d.d. 25/11/2020, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019, risulta che il Gestore non è soggetto a tale obbligo.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Con riferimento alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi il Gestore dichiara l'applicazione delle seguenti BAT:

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note																																								
	1.1. Monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera																																											
BAT 1	la BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell'atmosfera provenienti da forni/riscaldatori di processo in conformità con le norme EN e almeno alla frequenza indicata nella tabella sottostante. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.		Non pertinente	Nell'installazione non sono presenti forni/riscaldatori di processo																																								
BAT 2	la BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell'atmosfera non provenienti da forni/riscaldatori di processo in conformità con le norme EN e almeno alla frequenza indicata nella tabella sottostante. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.		applicata																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sostanza/ Parametro</th> <th>Processi/Fonti</th> <th>Norma/e</th> <th>Frequenza minima di monitoraggio</th> <th>Monitoraggio associato a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Benzene</td> <td>Scarichi gassosi provenienti dall'unità di ossidazione del cumene nella fabbricazione di fenolo(1)</td> <td rowspan="2">Nessuna norma EN disponibile</td> <td rowspan="2">Una volta al mese(2)</td> <td>BAT 57</td> </tr> <tr> <td>Tutti gli altri processi/fonti(3)</td> <td>BAT 10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Cl₂</td> <td>TDI/MDI(1)</td> <td rowspan="2">Nessuna norma EN disponibile</td> <td rowspan="2">Una volta al mese(2)</td> <td>BAT 66</td> </tr> <tr> <td>EDC/VCM</td> <td>BAT 76</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">CO</td> <td>Ossidatore termico</td> <td>EN 15058</td> <td>Una volta al mese(2)</td> <td>BAT 13</td> </tr> <tr> <td>Olefine leggere (rimozione del coke o «decoking»)</td> <td rowspan="2">Nessuna norma EN disponibile(4)</td> <td rowspan="2">Una volta all'anno o una volta durante la rimozione del coke, se effettuata con minore frequenza</td> <td>BAT 20</td> </tr> <tr> <td>EDC/VCM (rimozione del coke)</td> <td>BAT 78</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Polveri</td> <td>Olefine leggere (rimozione del coke)</td> <td rowspan="2">Nessuna norma EN disponibile(5)</td> <td rowspan="2">Una volta all'anno o una volta durante l'rimozione del coke, se effettuata con minore frequenza</td> <td>BAT 20</td> </tr> <tr> <td>EDC/VCM (rimozione del coke)</td> <td>BAT 78</td> </tr> <tr> <td>Tutti gli altri processi/fonti(3)</td> <td>EN 13284-1</td> <td>Una volta al mese(2)</td> <td>BAT 11</td> </tr> </tbody> </table>	Sostanza/ Parametro	Processi/Fonti	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	Monitoraggio associato a	Benzene	Scarichi gassosi provenienti dall'unità di ossidazione del cumene nella fabbricazione di fenolo(1)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 57	Tutti gli altri processi/fonti(3)	BAT 10	Cl ₂	TDI/MDI(1)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 66	EDC/VCM	BAT 76	CO	Ossidatore termico	EN 15058	Una volta al mese(2)	BAT 13	Olefine leggere (rimozione del coke o «decoking»)	Nessuna norma EN disponibile(4)	Una volta all'anno o una volta durante la rimozione del coke, se effettuata con minore frequenza	BAT 20	EDC/VCM (rimozione del coke)	BAT 78	Polveri	Olefine leggere (rimozione del coke)	Nessuna norma EN disponibile(5)	Una volta all'anno o una volta durante l'rimozione del coke, se effettuata con minore frequenza	BAT 20	EDC/VCM (rimozione del coke)	BAT 78	Tutti gli altri processi/fonti(3)	EN 13284-1	Una volta al mese(2)	BAT 11		<p>Relativamente ai punti di emissione E14 ed E17, si sottolinea che i valori di tutti i parametri misurati nel quinquennio 2016-20 (punto di emissione E14) e nel triennio 2018-20 (E17, avviato nel 2018) risultano sempre inferiori di almeno mezzo ordine di grandezza rispetto al rispettivo valore limite. In riferimento a tali limiti i valori misurati risultano pertanto stabili; ciò considerato si ritiene adeguata e sufficiente la frequenza annuale di monitoraggio.</p> <p>Si procederà ad inserire SO₂ nel PMC (E17)</p> <p>Il monitoraggio del parametro TCOV avviene in continuo a mezzo SME.</p>
Sostanza/ Parametro	Processi/Fonti	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	Monitoraggio associato a																																								
Benzene	Scarichi gassosi provenienti dall'unità di ossidazione del cumene nella fabbricazione di fenolo(1)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 57																																								
	Tutti gli altri processi/fonti(3)			BAT 10																																								
Cl ₂	TDI/MDI(1)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 66																																								
	EDC/VCM			BAT 76																																								
CO	Ossidatore termico	EN 15058	Una volta al mese(2)	BAT 13																																								
	Olefine leggere (rimozione del coke o «decoking»)	Nessuna norma EN disponibile(4)	Una volta all'anno o una volta durante la rimozione del coke, se effettuata con minore frequenza	BAT 20																																								
	EDC/VCM (rimozione del coke)			BAT 78																																								
Polveri	Olefine leggere (rimozione del coke)	Nessuna norma EN disponibile(5)	Una volta all'anno o una volta durante l'rimozione del coke, se effettuata con minore frequenza	BAT 20																																								
	EDC/VCM (rimozione del coke)			BAT 78																																								
	Tutti gli altri processi/fonti(3)	EN 13284-1	Una volta al mese(2)	BAT 11																																								

BAT	descrizione			applicabilità		Stato di applicazione	note
	EDC	EDC/VCM	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 76		
	Ossido di etilene	Ossido di etilene e glicoli etilenici	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 52		
	Formaldeide	Formaldeide	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 45		
	Cloruri gassosi espressi come HCl	TDI/MDI(1)	EN 1911	Una volta al mese(2)	BAT 66		
		EDC/VCM			BAT 76		
		Tutti gli altri processi/fonti(3)			BAT 12		
	NH ₃	Uso dell'SCR o dell'SNCR	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 7		
	NOX	Ossidatore termico	EN 14792	Una volta al mese(2)	BAT 13		
	PCDD/F	TDI/MDI(6)	EN 1948-1, -2, e -3	Una volta ogni 6 mesi(2)	BAT 67		
	PCDD/F	EDC/VCM			BAT 77		
	SO ₂	Tutti i processi/fonti(3)	EN 14791	Una volta al mese(2)	BAT 12		
	Tetraclorometano	TDI/MDI(1)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 66		
	TCOV	TDI/MDI	EN 12619	Una volta al mese(2)	BAT 66		
		EO (desorbimento di CO ₂ dal liquido di lavaggio)		Una volta ogni 6 mesi(2)	BAT 51		
		Formaldeide		Una volta al mese(2)	BAT 45		
		Scarichi gassosi dall'unità di ossidazione del cumene nella fabbricazione di fenolo	EN 12619	Una volta al mese(2)	BAT 57		
		Scarichi gassosi da altre fonti nella fabbricazione di fenolo quando non combinati con altri flussi di scarichi gassosi		Una volta all'anno			
		Scarichi gassosi dall'unità di ossidazione nella fabbricazione di perossido di idrogeno		Una volta al mese(2)	BAT 86		
		EDC/VCM		Una volta al mese(2)	BAT 76		
	Tutti gli altri processi/fonti(3)	Una volta al mese(2)	BAT 10				
	VCM	EDC/VCM	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 76		
	<p>(1) Il monitoraggio si applica se l'inquinante è presente nello scarico gassoso in base all'inventario dei flussi degli scarichi gassosi di cui alle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.</p> <p>(2) Il monitoraggio può essere eseguito a cadenza minima annuale se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.</p> <p>(3) Tutti (gli altri) processi/fonti in cui l'inquinante è presente nello scarico gassoso in base all'inventario dei flussi degli scarichi gassosi di cui alle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.</p>						

BAT	descrizione		applicabilità	Stato di applicazione	note
	<p>(4) EN 15058 e il periodo di campionamento devono essere adattati affinché i valori misurati siano rappresentativi dell'intero ciclo di rimozione del coke.</p> <p>(5) EN 13284-1 e il periodo di campionamento devono essere adattati affinché i valori misurati siano rappresentativi dell'intero ciclo di rimozione del coke.</p> <p>(6) Il monitoraggio si applica se il cloro e/o i composti clorurati sono presenti nello scarico gassoso ed è applicato il trattamento termico</p>				
	1.2 Emissioni nell'atmosfera				
	1.2.1. Emissioni nell'atmosfera provenienti da forni/riscaldatori di processo				
BAT 3	al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di CO e delle sostanze incombuste provenienti dai forni/riscaldatori di processo, la BAT consiste nell'ottimizzare la combustione. L'ottimizzazione della combustione si ottiene con una buona progettazione e un corretto funzionamento delle apparecchiature, ad esempio ottimizzando la temperatura e i tempi di permanenza nella zona di combustione, miscelando combustibile e aria di combustione nel modo più efficiente e controllando la combustione. Il controllo della combustione si basa sul monitoraggio continuo e sul controllo automatico dei parametri (ad esempio, O ₂ , CO, rapporto combustibile/aria, sostanze incombuste).			Non pertinente	Nell'installazione non sono presenti forni/riscaldatori di processo
BAT 4	al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di NOX provenienti dai forni/riscaldatori di processo, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			Non pertinente	Nell'installazione non sono presenti forni/riscaldatori di processo
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a. Scelta del combustibile	Cfr. la sezione 12.3. Consiste ad esempio nel sostituire i combustibili liquidi con combustibili gassosi, tenendo conto del bilancio complessivo degli idrocarburi	La sostituzione dei combustibili liquidi con quelli gassosi è subordinata, negli impianti esistenti, alle caratteristiche di progettazione dei bruciatori		
	b. Combustione a stadi	La combustione a stadi, che consiste nell'immettere per gradi l'aria o il combustibile nella zona in prossimità del bruciatore, rilascia meno emissioni di NOX. Il frazionamento del combustibile o dell'aria riduce la concentrazione d'ossigeno nella zona di combustione primaria del bruciatore, abbassando in tal modo la temperatura di picco della fiamma e riducendo la formazione di NOX termici	L'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio nei forni di processo di piccole dimensioni, che talvolta non si possono dotare di sistemi di combustione a stadi (fuel/air staging) senza ridurre la capacità. Per i forni di cracking di EDC esistenti, l'applicabilità è subordinata alle caratteristiche di progettazione del forno di processo		
	c. Ricircolo (esterno) degli effluenti gassosi	Rimessa in circolo di parte degli effluenti gassosi dirigendola nella camera di combustione per sostituire parte dell'aria fresca di combustione, con l'effetto di ridurre il tenore di ossigeno e di conseguenza abbassare la temperatura della fiamma	Per i forni/riscaldatori di processo esistenti, l'applicabilità è subordinata alle caratteristiche di progettazione. Non applicabile ai forni di cracking di EDC esistenti		

	d.	Ricircolo (interno) degli effluenti gassosi	Rimessa in circolo di parte degli effluenti gassosi all'interno della camera di combustione per sostituire parte dell'aria fresca di combustione, con l'effetto di ridurre il tenore di ossigeno e di conseguenza abbassare la temperatura della fiamma	Per i forni/riscaldatori di processo esistenti, l'applicabilità è subordinata alle caratteristiche di progettazione.		
	e.	Brucciatori a emissioni basse (LNB) o ultra basse (ULNB) di NOX	Cfr. la sezione 12.3	Per i forni/riscaldatori di processo esistenti, l'applicabilità è subordinata alle caratteristiche di progettazione.		
	f.	Uso di diluenti inerti	Uso di diluenti «inerti», come il vapore, l'acqua o l'azoto (miscelati al combustibile prima della combustione o iniettati direttamente nella camera di combustione), per abbassare la temperatura della fiamma. L'iniezione di vapore può aumentare le emissioni di CO	Generalmente applicabile		
	g.	Riduzione catalitica selettiva (SCR)	Cfr. la sezione 12.1	L'applicabilità ai forni/riscaldatori di processo è subordinata alla disponibilità di spazio		
	h.	Riduzione non catalitica selettiva (SNCR)	Cfr. la sezione 12.1	L'applicabilità ai forni/riscaldatori di processo esistenti è subordinata alla finestra di temperatura (900–1050 °C) e ai tempi di permanenza necessari per la reazione. Non applicabile ai forni di cracking di EDC		
Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL): cfr. Tabella 2.1 e Tabella 10.1.						
BAT 5	al fine di prevenire o ridurre le emissioni nell'atmosfera delle polveri provenienti dai forni/riscaldatori di processo, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.				Non pertinente	Nell'installazione non sono presenti forni/riscaldatori di processo
	Tecnica		Descrizione	Applicabilità		
	a.	Scelta del combustibile	Cfr. la sezione 12.3. Consiste ad esempio nel sostituire i combustibili liquidi con combustibili gassosi, tenendo conto del bilancio complessivo degli idrocarburi	La sostituzione dei combustibili liquidi con quelli gassosi è subordinata, negli impianti esistenti, alle caratteristiche di progettazione dei bruciatori		
	b.	Atomizzazione dei combustibili liquidi	Uso di una pressione elevata per ridurre le dimensioni delle goccioline di combustibile liquido. Attualmente i migliori bruciatori sono in genere progettati con atomizzazione a vapore	Generalmente applicabile		

	c.	Filtro in tessuto, ceramica o metallo	Cfr. la sezione 12.1	Non applicabile alla combustione di soli combustibili gassosi		
BAT 6	al fine di prevenire o ridurre le emissioni nell'atmosfera di SO ₂ provenienti dai forni/riscaldatori di processo, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.				Non pertinente	Nell'installazione non sono presenti forni/riscaldatori di processo
	Tecnica		Descrizione	Applicabilità		
	a.	Scelta del combustibile	Cfr. la sezione 12.3. Consiste ad esempio nel sostituire i combustibili liquidi con combustibili gassosi, tenendo conto del bilancio complessivo degli idrocarburi	La sostituzione dei combustibili liquidi con quelli gassosi è subordinata, negli impianti esistenti, alle caratteristiche di progettazione dei bruciatori		
	b.	Lavaggio caustico	Cfr. la sezione 12.1	L'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio		
1.2.2. Emissioni nell'atmosfera dovute all'SCR o all'SNCR						
BAT 7	al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera dell'ammoniaca utilizzata nella riduzione catalitica selettiva (SCR) o nella riduzione non catalitica selettiva (SNCR) per abbattere le emissioni di NO _x , la BAT consiste nell'ottimizzare la configurazione e/o il funzionamento dell'SCR o SNCR (tramite, ad esempio, un rapporto ottimale reagente/NO _x , una distribuzione omogenea del reagente e una calibrazione ottimale delle gocce di reagente). Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni provenienti da un forno di cracking per la fabbricazione di olefine leggere con uso di SCR o SNCR: Tabella 2.1.				Non pertinente	Nell'installazione non sono presenti i processi qui considerati
1.2.3. Emissioni nell'atmosfera derivanti da altri processi/fonti						
1.2.3.1. Tecniche per ridurre le emissioni derivanti da altri processi/fonti						
BAT 8	al fine di ridurre il carico degli inquinanti negli scarichi gassosi da sottoporre a trattamento finale e aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione di tecniche tra quelle indicate di seguito per trattare i flussi di gas di processo.				applicata	Sono applicate le tecniche 8b ed 8f, come di seguito specificato
	Tecnica		Descrizione	Applicabilità		
	a.	Recupero e uso dell'idrogeno in eccesso o prodotto dalla reazione	Recupero e uso dell'idrogeno in eccesso o prodotto da reazioni chimiche (ad esempio, reazioni di idrogenazione). È possibile utilizzare tecniche di recupero come l'adsorbimento per inversione di pressione o la separazione su membrana per aumentare il tenore di idrogeno	L'applicabilità è subordinata all'energia necessaria per il recupero, che può essere eccessiva a causa del basso tenore di idrogeno o in assenza di domanda di idrogeno		

	b.	Recupero e uso di solventi organici e materie prime organiche non reagite	Uso di tecniche di recupero quali la compressione, la condensazione, la condensazione criogenica, la separazione su membrana e l'adsorbimento. La scelta della tecnica può essere determinata da considerazioni di sicurezza, ad esempio la presenza di altre sostanze o contaminanti	L'applicabilità è subordinata all'energia necessaria per il recupero, che può essere eccessiva a causa del basso tenore di materia organica		Scrubber C268 ADAME per recupero cloruro di metile (Reparto 200/4). Recupero non reagiti (metilacrilato, DMAE, esano) Reparto 200 attraverso condensazione (trappole fredde) Distillazione Metanolo (utilizzato poi in caldaia)
	c.	Uso dell'aria esausta	L'aria esausta generata in grande quantità dalle reazioni di ossidazione è trattata e usata come azoto di scarsa purezza	Applicabile unicamente se vi è un uso cui destinare l'azoto di scarsa purezza senza compromettere la sicurezza dei processi		
	d.	Recupero di HCl con lavaggio a umido (wet scrubbing) per ulteriore uso	L'HCl in forma gassosa è assorbito in acqua mediante lavaggio a umido, eventualmente seguito da purificazione (ad esempio, per adsorbimento) e/o concentrazione (ad esempio, per distillazione) (per la descrizione delle tecniche cfr. la sezione 12.1). L'HCl così recuperato è successivamente utilizzato (come acido o per produrre cloro, ad esempio)	L'applicabilità è subordinata all'entità del carico di HCl, che non deve essere troppo modesta.		
	e.	Recupero di H ₂ S con lavaggio (scrubbing) con ammine con rigenerazione dei solventi per ulteriore uso	Si utilizza il lavaggio con ammine con rigenerazione dei solventi per recuperare l'H ₂ S dai flussi di gas di processo e dai gas acidi di scarico delle unità di stripping (stripping) dell'acqua acida. L'H ₂ S è in genere successivamente convertito in zolfo elementare nell'unità di recupero dello zolfo della raffinerie (reazione di Claus).	Applicabile unicamente se vi è una raffineria nelle vicinanze.		
	f.	Tecniche per ridurre il trascinamento di solidi e/o liquidi	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile		Blow down, demister, scrubbers, trappole fredde (condensatori)
BAT 9		al fine di ridurre il carico degli inquinanti degli scarichi gassosi da sottoporre a trattamento finale e aumentare l'efficienza energetica, la BAT consiste nell'inviare i flussi di gas di processo che possiedono un potere calorifico sufficiente a un'unità di combustione. Le BAT 8a e 8b hanno tuttavia priorità sull'invio dei gas di processo a un'unità di combustione.		L'invio dei flussi di gas generati dai processi a un'unità di combustione può essere condizionato dalla presenza di contaminanti o da considerazioni di sicurezza.	applicata	

BAT 10	al fine di ridurre le emissioni convogliate di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			applicata	Sono applicate le tecniche 10a, 10b, 10c 10e, come di seguito specificato
	Tecnica		Descrizione	Applicabilità	
	a.	Condensazione	Cfr. la sezione 12.1. Questa tecnica è in genere utilizzata in combinazione con altre tecniche di abbattimento	Generalmente applicabile	Trappole fredde (condensatori ad acqua gelida Reparto 200)
	b.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile	Camino emergenza E7 (abbattimento carboni attivi)
	c.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. la sezione 12.1	Applicabile solo ai COV che possono essere assorbiti in soluzioni acquose	Scrubbers: C240, C242; C361 e scrubber impianto Brofind E17
	d.	Ossidatore catalitico	Cfr. la sezione 12.1	L'applicabilità è subordinata alla presenza di veleni del catalizzatore	
	e.	Ossidatore termico	Cfr. la sezione 12.1. Anziché un ossidatore termico, è possibile usare un inceneritore per il trattamento combinato di rifiuti liquidi e scarichi gassosi	Generalmente applicabile	Ossidatore termico Brofind (Camino E17)
BAT 11	al fine di ridurre le emissioni convogliate di polveri nell'atmosfera, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			applicata	Sono applicate le tecniche 11a ed 11e, come di seguito specificato
	Tecnica		Descrizione	Applicabilità	
	a.	Ciclone	Cfr. la sezione 12.1. Questa tecnica è utilizzata in combinazione con altre tecniche di abbattimento	Generalmente applicabile	Camino Reparto 400 (E14) Ogni essiccatore è servito da cicloni per l'abbattimento delle polveri
	b.	Precipitatore elettrostatico	Cfr. la sezione 12.1	Per le unità esistenti, l'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio o a considerazioni di sicurezza	
	c.	Filtro a tessuto	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile	
	d.	Filtro per polveri a due stadi	Cfr. la sezione 12.1		
	e.	Filtro metallico/ceramico	Cfr. la sezione 12.1		Filtro mandata camino (500 micron e 1800 micron)
	f.	Abbattimento a umido delle polveri	Cfr. la sezione 12.1		
BAT 12	al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di biossido di zolfo e altri gas acidi (ad esempio, HCl), la BAT consiste nell'utilizzare il lavaggio a umido (wet scrubbing). Per la descrizione del lavaggio a umido, cfr. la sezione 12.1			applicata	

		1.2.3.2. Tecniche per ridurre le emissioni provenienti da un ossidatore termico				
BAT 13	al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di NOX, CO, e SO2 provenienti da un ossidatore termico, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione di tecniche tra quelle indicate di seguito.				applicata	Sono applicate le tecniche 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, come di seguito specificato
Tecnica		Descrizione	Inquinante principale	Applicabilità		
a.	Eliminazione di grandi quantità di precursori di NOX dai flussi di gas di processo	Eliminare (se possibile, per il riutilizzo) grandi quantità di precursori di NOX prima del trattamento termico, ad esempio mediante lavaggio (scrubbing), condensazione o adsorbimento	NOX	Generalmente applicabile		Scrubbers C240 / C242
b.	Scelta del combustibile ausiliario	Cfr. la sezione 12.3	NOX, SO2	Generalmente applicabile		Metano / metanolo
c.	Brucciatore a basse emissioni di NOX (LNB)	Cfr. la sezione 12.1	NOX	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata alle caratteristiche di progettazione e/o a vincoli operativi		Termocombustore Brofind Caldia BONO (Metano / metanolo)
d.	Ossidatore termico rigenerativo (RTO)	Cfr. la sezione 12.1	NOX	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata alle caratteristiche di progettazione e/o a vincoli operativi		Termocombustore Brofind
e.	Ottimizzazione della combustione	Uso di tecniche di progettazione e operative che massimizzano l'eliminazione dei composti organici riducendo il più possibile le emissioni di CO and NOX nell'atmosfera (ad esempio, regolando i parametri di combustione, quali temperatura e tempi di permanenza)	CO, NOX	Generalmente applicabile		Verifiche periodiche bruciatorista
f.	Riduzione catalitica selettiva (SCR)	Cfr. la sezione 12.1	NOX	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata alla disponibilità di spazio		
g.	Riduzione non catalitica selettiva (SNCR)	Cfr. la sezione 12.1	NOX	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata ai tempi di permanenza necessari per la reazione		

	1.3. Emissioni nell'acqua				
BAT 14	al fine di ridurre il volume delle acque reflue, i carichi inquinanti da sottoporre a un idoneo trattamento finale (di norma trattamento biologico) e le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nell'applicare una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue che comprenda un'adeguata combinazione di tecniche integrate nei processi, tecniche di recupero degli inquinanti alla fonte e tecniche di pretrattamento, sulla base delle informazioni fornite dall'inventario dei flussi di acque reflue di cui alle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.			applicata	
	1.4. Efficienza delle risorse				
BAT 15	al fine di aumentare l'efficienza delle risorse quando si utilizzano catalizzatori, la BAT consiste nell'applicare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			applicata	Sono applicate tutte le tecniche citate
	Tecnica		Descrizione		
	a.	Scelta del catalizzatore	Scegliere il catalizzatore che consenta di conseguire un equilibrio ottimale tra i seguenti fattori: — attività catalitica — selettività catalitica; — vita utile del catalizzatore (ad esempio, vulnerabilità ai veleni); — uso minimo di metalli tossici.		
	b.	Protezione del catalizzatore	Tecniche utilizzate a monte del catalizzatore per proteggerlo da veleni (ad esempio, pretrattamento delle materie prime)		
	c.	Ottimizzazione del processo	Regolazione delle condizioni del reattore (ad esempio, temperatura, pressione) in modo da conseguire l'equilibrio ottimale tra efficienza di conversione e vita utile del catalizzatore		
	d.	Monitoraggio delle prestazioni del catalizzatore	Monitoraggio dell'efficienza di conversione per rilevare l'inizio dell'esaurimento del catalizzatore utilizzando parametri adeguati (ad esempio, il calore di reazione e la formazione di CO ₂ nel caso di reazioni di ossidazione parziale)		

BAT 16	Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nel recuperare e riutilizzare i solventi organici. I solventi organici impiegati nei processi (ad esempio, nelle reazioni chimiche) o nelle operazioni (ad esempio, nell'estrazione) sono recuperati mediante tecniche adeguate (ad esempio, distillazione o separazione dalla fase liquida), purificati, se necessario (ad esempio, per mezzo di distillazione, adsorbimento, strippaggio o filtrazione) e reimmessi nel processo o nell'operazione. La quantità di solvente recuperata e riutilizzata dipende dal processo.			applicata	
1.5. Residui					
BAT 17	al fine di prevenire la produzione di rifiuti da smaltire o, se ciò non è praticabile, ridurne la quantità, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione di tecniche tra quelle indicate di seguito.			applicata	Sono applicate le tecniche 17a, 17b, 17c, 17e, come di seguito specificato
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
Tecniche per prevenire o ridurre la produzione di rifiuti					
	a.	Aggiunta di inibitori nei sistemi di distillazione	Scelta (e ottimizzazione del dosaggio) di inibitori della polimerizzazione che prevengono o riducono la produzione di residui (ad esempio, materie gommose o catramose). Per ottimizzare il dosaggio occorre tener conto del possibile aumento del tenore di azoto e/o zolfo nei residui, che può interferire con il loro uso come combustibili	Generalmente applicabile	Impostazioni processo / verifiche analitiche (verifica conversione e formazione sottoprodotti). Monitoraggio continuo dei consumi (200-200/4: MeHQ, PTZ Solfato di rame
	b.	Riduzione al minimo della formazione di residui altobollenti nei sistemi di distillazione	Tecniche che riducono le temperature e i tempi di permanenza (ad esempio, colonne a corpi di riempimento anziché a piatti per ridurre la caduta di pressione e di conseguenza la temperatura; il vuoto anziché la pressione atmosferica per ridurre la temperatura)	Applicabile unicamente alle unità di distillazione nuove o in sede di modifiche sostanziali	Colonne a corpi di riempimento. Vuoto, controllo temperatura. Controlli processo. Verifiche analitiche (Riduce produzione code distillazione)
Tecniche per recuperare materie a fini di riutilizzo o riciclaggio					
	c.	Recupero di materie (ad esempio, per distillazione, cracking)	Le materie (materie prime, prodotti e sottoprodotti) sono recuperate dai residui per isolamento (ad esempio, tramite distillazione) o conversione (ad esempio, tramite cracking termico/catalitico, gassificazione, idrogenazione)	Applicabile unicamente se vi è un uso cui destinare le materie recuperate	Reparto 200: Distillazione, condensazione con recupero materie prime non reagite
	d.	Rigenerazione dei catalizzatori e degli adsorbenti	Rigenerazione dei catalizzatori e degli adsorbenti, ad esempio per mezzo di un trattamento termico o chimico	L'applicabilità è subordinata all'entità degli effetti incrociati dovuti alla rigenerazione	
Tecniche per recuperare energia					
	e.	Uso dei residui come combustibile	Alcuni residui organici, come il catrame, possono essere utilizzati come combustibile nelle unità di combustione	L'applicabilità è subordinata alla presenza nei residui di determinate sostanze che li rende inadatti all'uso in un'unità di combustione e ne fa residui da smaltire	Impianto distillazione metanolo (sottoprodotto) + caldaia BONO (metano/metanolo)

		1.6. Condizioni di esercizio diverse da quelle normali				
BAT 18	al fine di prevenire o ridurre le emissioni dovute a cattivo funzionamento delle apparecchiature, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.				applicata	Sono applicate tutte le tecniche citate
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità			
	a.	Individuazione delle apparecchiature critiche	Le apparecchiature critiche per la tutela dell'ambiente («apparecchiature critiche») sono individuate sulla base di una valutazione dei rischi (ad esempio, mediante l'analisi delle modalità e degli effetti dei guasti - analisi FMEA)	Generalmente applicabile		
	b.	Programma di affidabilità delle apparecchiature critiche	Programma articolato per massimizzare la disponibilità e le prestazioni delle apparecchiature, che include procedure operative standard, manutenzione preventiva (ad esempio, contro la corrosione), monitoraggio, registrazione degli incidenti e modifiche impiantistiche continue	Generalmente applicabile		
	c.	Sistemi di riserva per le apparecchiature essenziali	Creazione e manutenzione di sistemi di riserva, ad esempio sistemi di sfiato, unità di abbattimento	Non applicabile se la disponibilità di apparecchiature adeguate può essere dimostrata utilizzando la tecnica b.		
BAT 19	al fine di prevenire o ridurre le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua durante condizioni di esercizio diverse da quelle normali, la BAT consiste nell'attuare misure commisurate alla rilevanza dei potenziali rilasci di inquinanti per: i) operazioni di avvio e di arresto ii) altre circostanze (ad esempio, lavori di manutenzione regolare e straordinaria e operazioni di pulizia delle unità e/o del sistema di trattamento degli scarichi gassosi), comprese quelle che potrebbero incidere sul corretto funzionamento dell'installazione.				applicata	

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT SUI SISTEMI COMUNI DI TRATTAMENTO/GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE E DEI GAS DI SCARICO NELL'INDUSTRIA CHIMICA

Con riferimento alla decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica il Gestore dichiara l'applicazione delle seguenti BAT:

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note		
	1 Sistemi di gestione ambientale					
BAT 1.	Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e attuare un sistema di gestione ambientale avente tutte le seguenti caratteristiche:	La portata (per es. livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (per es. standardizzato o non standardizzato) dipendono di norma dalla natura, le dimensioni e la complessità dell'installazione e dalla gamma dei possibili impatti ambientali che può esercitare.	applicata	Azienda certificata: ISO 14001 ISO 45001 ISO 9001		
	i) impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;					
	ii) definizione da parte della direzione di una politica ambientale che prevede miglioramenti continui dell'installazione;					
	iii) pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;					
	iv) attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a: a) struttura e responsabilità; b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza; c) comunicazione; d) coinvolgimento del personale; e) documentazione; f) controllo efficace dei processi; g) programmi di manutenzione; h) preparazione e risposta alle situazioni di emergenza; i) assicurazione del rispetto della legislazione ambientale;					
	v) controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione a: a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento sul monitoraggio delle emissioni in aria e in acqua da impianti IED — ROM); b) misure preventive e correttive; c) tenuta di registri; d) audit indipendente (ove praticabile) interno o esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;					
	vi) riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;					
	vii) attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;					
	viii) considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;					

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note
	ix) svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;			
	x) piano di gestione dei rifiuti (cfr. BAT 13).			
In particolare per le attività del settore chimico, la BAT consiste nell'includere gli elementi seguenti nel sistema di gestione ambientale:				
	xi) per gli impianti/siti con più operatori, adozione di una convenzione che stabilisce i ruoli, le responsabilità e il coordinamento delle procedure operative di ciascun operatore di impianto al fine di rafforzare la cooperazione tra i diversi operatori;			
	xii) istituzione di inventari dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 2).			
In alcuni casi, il sistema di gestione ambientale prevede anche:				
	xiii) un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 20); xiv) un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 22).			
BAT 2	Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in aria e del consumo di risorse idriche, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi, con tutte le seguenti caratteristiche:		applicata	
	i) informazioni sui processi chimici di produzione, compresi: a) equazioni di reazioni chimiche, che indichino anche i sottoprodotti; b) schemi semplificati di flusso di processo che indichino l'origine delle emissioni; c) descrizioni delle tecniche integrate con il processo e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla sorgente, con indicazione delle loro prestazioni;			
	ii) informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità; b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/parametri pertinenti (ad es. COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sali, determinati composti organici) e loro variabilità; c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad es. nitrificazione)];			
	iii) informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/parametri pertinenti (ad es. COV, CO, NOX, SOX, cloro, acido cloridrico) e loro variabilità; c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività; d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (per esempio ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).			
2Monitoraggio				
BAT 3	Per le emissioni in acqua di cui all'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 2), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (compreso il monitoraggio continuo della portata, del pH e della temperatura delle acque reflue) in punti chiave (ad esempio, ai punti di ingresso del pretrattamento e del trattamento finale).		applicata	

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note
BAT 4	La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua conformemente alle norme EN, quanto meno alla frequenza minima indicata qui di seguito. Qualora non siano disponibili norme EN, le BAT consistono nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.		applicata	<p>Scarichi industriali in fognatura consortile, non in acque superficiali. Si ritiene congrua la frequenza trimestrale (scarico A) o semestrale (scarico C) e il set analitico proposto dal Gestore.</p> <p>I valori medi 2017-2019 sono risultati inferiori ad almeno la metà del valore limite per ciascun parametro.</p>
	Sostanza/Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio(1)(2)	
	Carbonio organico totale (TOC)(3)	EN 1484	Giornaliera	
	Domanda chimica di ossigeno (COD)(3)	Nessuna norma EN disponibile		
	Solidi sospesi totali (TSS)	EN 872		
	Azoto totale (TN)(4)	EN 12260		
	Azoto inorganico totale (Ninorg)(4)	Varie norme EN disponibili		
	Fosforo totale (TP)	Varie norme EN disponibili		
	Composti organoalogenati adsorbibili (AOX)	EN ISO 9562	mensile	
	Metalli	Cr	Varie norme EN disponibili	
		Cu		
		Ni		
		Pb		
		Zn		
		Altri metalli, se pertinente		
	Tossicità(5)	Uova di pesce (Danio rerio)	EN ISO 15088	Da decidere in base a una valutazione del rischio, dopo una caratterizzazione iniziale
		Daphnia (Daphnia magna Straus)	EN ISO 6341	
		Batteri luminescenti (Vibrio fischeri)	EN ISO 11348-1, EN ISO 11348-2 o EN ISO 11348-3	
		Lenticchia d'acqua (Lemna minor)	EN ISO 20079	
		Alghe	EN ISO 8692, EN ISO 10253 o EN ISO 10710	
	<p>(1) La periodicità del monitoraggio può essere adattata qualora le serie di dati indichino chiaramente una sufficiente stabilità.</p> <p>(2) Il punto di campionamento si trova nel punto in cui le emissioni escono dall'installazione.</p> <p>(3) Il monitoraggio del TOC costituisce un'alternativa al monitoraggio del COD. Il monitoraggio del TOC è l'opzione da privilegiare, perché non si avvale di composti molto tossici.</p> <p>(4) Il monitoraggio del TN costituisce un'alternativa al monitoraggio del Ninorg.</p> <p>(5) Può essere utilizzata un'opportuna combinazione di questi metodi.</p>			

BAT 5.	La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni diffuse di COV in aria provenienti da sorgenti pertinenti attraverso un'adeguata combinazione delle tecniche da I a III o, se sono presenti grandi quantità di COV, tutte le tecniche da I a III		Non pertinente	L'utilizzo di apparecchiature ad alta integrità ed i processi a ciclo chiuso con sfiati convogliati al termocombustore (Cfr. BAT. 19) rende minima la possibilità di emissioni diffuse.
	I. Metodi di «sniffing» (ad es. con strumenti portatili conformemente alla norma EN 15446) associati a curve di correlazione per le principali apparecchiature;			
	II. tecniche di imaging ottico per la rilevazione di gas;			
	III. calcolo delle emissioni in base a fattori di emissione convalidati periodicamente (ad esempio, una volta ogni due anni) da misurazioni.			
	Quando sono presenti quantità significative di COV, lo screening e la quantificazione delle emissioni dall'installazione mediante campagne periodiche con tecniche ottiche basate sull'assorbimento, come la tecnica DIAL (radar ottico ad assorbimento differenziale) o la tecnica SOF (assorbimento infrarossi dei flussi termici e solari) costituiscono un'utile tecnica complementare alle tecniche da I a III. Descrizione Cfr. la sezione 6.2.			Tutte le parti critiche sono costantemente verificate secondo un programma di manutenzione ordinaria. I campionamenti effettuati periodicamente e in ambiente di lavoro (postazioni fisse e mobili) hanno sempre mostrato valori di sostanze organiche diffuse ben inferiori al rispettivo limite.
BAT 6	La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori provenienti dalle sorgenti pertinenti, conformemente alle norme EN	L'applicabilità è limitata ai casi in cui gli inconvenienti provocati dagli odori sono probabili o comprovati.	Non pertinente	Nessun problema comprovato di odore negli ultimi 8 anni (installazione combustore)
	Descrizione Le emissioni possono essere monitorate con il metodo dell'olfattometria dinamica conformemente alla norma EN 13725. Il monitoraggio delle emissioni può essere integrato da una misurazione/stima dell'esposizione agli odori o da una stima dell'impatto degli odori.			
	3 Emissioni in acqua			
	3.1 Consumo di acqua e produzione di acque reflue			
BAT 7	Per ridurre il consumo di acqua e la produzione di acque reflue, la BAT consiste nel ridurre il volume e/o il carico inquinante dei flussi di acque reflue, incentivare il riutilizzo di acque reflue nel processo di produzione e recuperare e riutilizzare le materie prime.		Non applicabile	Per le acque di lavaggio l'investimento per renderle adeguate alla loro reimmissione nel processo non è sostenibile economicamente in quanto per la qualità del processo dovrebbero avere caratteristiche molto stringenti.

3.2 Raccolta e separazione delle acque reflue				
BAT 8	Al fine di impedire la contaminazione dell'acqua non inquinata e ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nel separare i flussi delle acque reflue non contaminate dai flussi delle acque reflue che necessitano di trattamento.	La separazione dell'acqua piovana non contaminata potrebbe non essere praticabile nei sistemi esistenti di raccolta delle acque reflue.	applicata	
BAT 9.	Per evitare emissioni incontrollate nell'acqua, la BAT consiste nel garantire un'adeguata capacità di stoccaggio di riserva per le acque reflue prodotte in condizioni operative diverse da quelle normali, sulla base di una valutazione dei rischi (tenendo conto, ad esempio, della natura dell'inquinante, degli effetti su ulteriori trattamenti e dell'ambiente ricevente), e nell'adottare ulteriori misure appropriate (ad esempio, controllo, trattamento, riutilizzo).	Lo stoccaggio provvisorio delle acque piovane contaminate richiede la separazione che potrebbe però non essere praticabile nei sistemi di raccolta delle acque reflue esistenti.	applicata	
3.3 Trattamento delle acque reflue				
BAT 10.	Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue che comprenda un'adeguata combinazione delle tecniche riportate qui di seguito, nell'ordine indicato.		applicata	Sono applicate le tecniche 10c e 10d, come di seguito specificato
		Tecnica	Descrizione	
	a)	Tecniche integrate con il processo(1)	Tecniche per prevenire o ridurre la produzione di sostanze inquinanti.	
	b)	. Recupero di inquinanti alla sorgente(1)	Tecniche per recuperare inquinanti prima di scaricarli nel sistema di raccolta delle acque reflue	
	c)	Pretrattamento delle acque reflue(1)(2)	Tecniche per ridurre gli inquinanti prima del trattamento finale delle acque reflue. Il pretrattamento può essere effettuato alla sorgente o nei flussi combinati	Vasca equalizzazione
	d)	Trattamento finale delle acque reflue(3)	Trattamento finale delle acque reflue mediante, ad esempio, trattamento preliminare e primario, trattamento biologico, denitrificazione, rimozione del fosforo e/ o tecniche di eliminazione finale delle materie solide prima dello scarico in un corpo idrico ricettore	Nel sito è presente il depuratore interno chimico / fisico / biologico. Le acque reflue successivamente al trattamento, vengono immesse in fognatura.
	(1) Queste tecniche sono ulteriormente descritte e definite in altre conclusioni sulle BAT per l'industria chimica. (2) Cfr. BAT 11. (3) Cfr. BAT 12.			
	Descrizione La strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue si basa sull'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 2). Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL): cfr. sezione 3.4.			

BAT 11	Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nel pretrattare, mediante tecniche appropriate, le acque reflue che contengono sostanze inquinanti che non possono essere trattate adeguatamente durante il trattamento finale.			applicata	Il trattamento del refluo nel depuratore interno di fatto costituisce un pretrattamento o al processo di depurazione finale a carico del gestore della fognatura, dove avviene lo scarico.
	Descrizione Il pretrattamento delle acque reflue viene effettuato nel quadro di una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue (cfr. BAT 10) e di norma è necessario per:				
	<p>— proteggere l'impianto di trattamento finale delle acque reflue (ad esempio protezione di un impianto di trattamento biologico dai composti inibitori o tossici);</p> <p>— rimuovere i composti che non sono sufficientemente ridotti durante il trattamento finale (ad esempio composti tossici, composti organici scarsamente biodegradabili/non biodegradabili, composti organici che sono presenti in concentrazioni elevate o metalli nel corso del trattamento biologico);</p> <p>— rimuovere i composti che altrimenti vengono dispersi in aria dal sistema di raccolta o nel corso del trattamento finale (ad es. composti organici alogenati volatili, benzene); — rimuovere i composti che hanno altri effetti negativi (ad esempio, la corrosione delle apparecchiature; reazioni indesiderate con altre sostanze; contaminazione dei fanghi delle acque reflue).</p>				
	In generale, il pretrattamento è effettuato il più vicino possibile alla sorgente al fine di evitare la diluizione, in particolare per i metalli. Talvolta, i flussi di acque reflue con particolari caratteristiche possono essere separati e raccolti per essere sottoposti ad un apposito pretrattamento combinato.				
BAT 12	Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione delle tecniche di trattamento finale delle acque reflue. Descrizione Il trattamento finale delle acque reflue è attuato nell'ambito di una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue (cfr. BAT 10).			applicata	Nel depuratore interno sono applicate le tecniche 12a, 12b, 12c, 12d, 12f, 12g, 12h, 12i Non costituisce trattamento finale in quanto lo scarico è recapitato in fognatura
	Adeguate tecniche di trattamento finale delle acque reflue, a seconda del tipo di inquinanti, comprendono:				
	Tecnica(1)	Inquinanti generalmente interessati	Applicabilità		
	Trattamento preliminare e primario				
	a)	Equalizzazione	Tutti gli inquinanti	Generalmente applicabile.	
	b)	Neutralizzazione	Acidi, alcali		
	c)	Separazione fisica, in particolare mediante, schermi, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi o decantatori primari	Solidi in sospensione, olio/grasso		
	Trattamento biologico (trattamento secondario, ad esempio				
	d)	Trattamento con fanghi attivi	Composti organici biodegradabili	Generalmente applicabile	
	e)	Bioreattore a membrana			

	Denitrificazione				
f)	Nitrificazione/denitrificazione	Azoto totale, ammoniacale	La nitrificazione potrebbe non essere applicabile nel caso di concentrazioni elevate di cloruro (circa 10 g/l) e qualora la riduzione della concentrazione del cloruro prima della nitrificazione non sia giustificata da vantaggi ambientali. Non applicabile quando il trattamento finale non include un trattamento biologico.		
Eliminazione del fosforo					
g)	Precipitazione chimica	Fosforo	Generalmente applicabile		
Eliminazione dei solidi					
h)	Coagulazione e flocculazione	Solidi sospesi	Generalmente applicabile		
i)	Sedimentazione				
j)	Filtrazione (ad es. filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione)				
k)	Flottazione				
(1) Le descrizioni delle tecniche sono riportate nella sezione 6.1.					
4Rifiuti					
BAT 13.	Per prevenire o, qualora ciò non sia possibile, ridurre la quantità di rifiuti inviati allo smaltimento, la BAT consiste nell'adottare e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione dei rifiuti, che garantisca, in ordine di priorità, la prevenzione dei rifiuti, la loro preparazione in vista del riutilizzo, il loro riciclaggio o comunque il loro recupero.			applicata	
BAT 14	Per ridurre il volume dei fanghi delle acque reflue che richiedono trattamenti ulteriori o sono destinati allo smaltimento, e diminuire l'impatto ambientale potenziale, la BAT consiste nell'utilizzare una tecnica o una combinazione di tecniche tra quelle indicate di seguito.			applicata	Sono applicate le tecniche 14a e 14b, come di seguito specificato
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
a)	Condizionamento	Condizionamento chimico (ad es. aggiunta di prodotti coagulanti e/o flocculanti) o condizionamento termico (ad es. riscaldamento) per migliorare le condizioni nel corso dell'ispessimento/disidratazione dei fanghi.	Non applicabile ai fanghi inorganici. La necessità di ricorrere al condizionamento dipende dalle proprietà dei fanghi e dalle apparecchiature di ispessimento/disidratazione utilizzate		Condizionamento chimico
b)	Ispessimento / disidratazione	L'ispessimento può essere effettuato mediante sedimentazione, centrifugazione, flottazione, nastro a gravità o ispessitori a fusto rotante. La disidratazione può essere effettuata mediante nastropresse o filtropresse a piastre.	Generalmente applicabile		Utilizzata filtropressa

	c)	Stabilizzazione	La stabilizzazione dei fanghi comprende il trattamento chimico, il trattamento termico, la digestione aerobica o la digestione anaerobica	Non applicabile ai fanghi inorganici. Non applicabile per i trattamenti di breve durata prima del trattamento finale.		
	d)	Essiccazione	I fanghi sono essiccati per contatto diretto o indiretto con una fonte di calore.	Non applicabile quando il calore di scarto non è disponibile o non può essere utilizzato.		
5 Emissioni in aria						
5.1 Collettamento degli scarichi gassosi						
BAT 15.	Al fine di agevolare il recupero dei composti e la riduzione delle emissioni in aria, la BAT consiste nel confinare le sorgenti di emissione e nel trattare le emissioni, ove possibile. Applicabilità L'applicabilità può essere limitata per questioni di operabilità (accesso alle apparecchiature), sicurezza (per evitare concentrazioni vicine al limite inferiore di esplosività) e salute (quando l'operatore deve accedere alle aree confinate).				Non applicabile	Non applicabile a causa di problemi legati all'infiammabilità e alla tossicità delle sostanze presenti nelle emissioni
	5.2 Trattamento degli scarichi gassosi					
BAT 16	Al fine di ridurre le emissioni in aria, la BAT consiste nell'utilizzare una strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi che comprende tecniche integrate con il processo e tecniche di trattamento degli scarichi gassosi. Descrizione La strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi si basa sull'inventario dei flussi degli scarichi gassosi (cfr. BAT 2), dando priorità alle tecniche integrate con il processo.				applicata	
5.3 Combustione in torcia						
BAT 17	Al fine di prevenire le emissioni nell'aria provenienti dalla combustione in torcia, la BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni di esercizio diverse da quelle normali (per esempio, operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando una o entrambe le tecniche riportate di seguito.				Non pertinente	Nell'installazione non viene effettuata la combustione in torcia
	Tecnica	Descrizione		Applicabilità		
	a) Corretta progettazione degli impianti	Occorre prevedere un sistema di recupero dei gas di adeguata capacità e utilizzare valvole di sicurezza ad alta integrità.		Generalmente applicabile ai nuovi impianti. I sistemi di recupero dei gas possono essere installati a posteriori (retrofitting) negli impianti esistenti		
	b) Gestione degli impianti	Si tratta di garantire il bilanciamento del sistema combustibile/gas e di utilizzare dispositivi avanzati di controllo dei processi.		Generalmente applicabile.		
BAT 18.	Per ridurre le emissioni nell'aria provenienti dalla combustione in torcia quando si deve necessariamente ricorrere a questa tecnica, la BAT consiste nell'applicare una delle due tecniche riportate di seguito o entrambe.				Non pertinente	
	Tecnica	Descrizione		Applicabilità		
	a) Progettazione corretta dei dispositivi di combustione in torcia	Ottimizzazione dell'altezza, della pressione, dell'assistenza (mediante vapore, aria o gas), del tipo di beccucci dei bruciatori (chiusi o protetti), ecc. al fine di garantire un funzionamento affidabile e senza fumo e l'efficiente combustione del gas in eccesso.		Applicabile alle nuove torce. Negli impianti esistenti, l'applicabilità può essere limitata, ad esempio a causa della mancanza di tempo previsto a tal fine nel corso della campagna di manutenzione dell'impianto.		

	b) Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della gestione della combustione in torcia	Monitoraggio continuo dei gas destinati alla combustione in torcia, misurazioni della portata dei gas e stime di altri parametri [ad esempio composizione, entalpia, tasso di assistenza, velocità, tasso di portata del gas di spurgo, emissioni di inquinanti (ad esempio NOx, CO, idrocarburi, rumore)]. La registrazione dei dati relativi alle operazioni di combustione in torcia di solito include la composizione stimata/misurata del gas di torcia, la quantità misurata/stimata del gas di torcia e la durata dell'operazione. La registrazione consente di quantificare le emissioni e, potenzialmente, di prevenire future operazioni di combustione in torcia.	Generalmente applicabile		
5.4 Emissioni diffuse di COV					
BAT 19	Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse di COV nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione.			applicata	Sono applicate le tecniche 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19g, 19i.
	Tecnica	Applicabilità			
Tecniche relative alla progettazione degli impianti					
a)	Limitare il numero di potenziali sorgenti di emissioni	L'applicabilità può essere ridotta nel caso di impianti esistenti per via dei requisiti di funzionamento			
b)	Massimizzare gli elementi di confinamento inerenti al processo				
c)	Scegliere apparecchiature ad alta integrità (cfr. descrizione alla sezione 6.2)				
d)	Agevolare le attività di manutenzione garantendo l'accesso ad apparecchiature che potrebbe avere problemi di perdite				
Tecniche concernenti la costruzione, l'assemblaggio e la messa in servizio di impianti/apparecchiature					
e)	Prevedere procedure esaustive e ben definite per la costruzione e l'assemblaggio dell'impianto/apparecchiatura. Si tratta in particolare di applicare alle guarnizioni il carico previsto per l'assemblaggio dei giunti a flangia (cfr. la descrizione alla sezione 6.2)	Generalmente applicabile			
f)	Garantire valide procedure di messa in servizio e consegna dell'impianto/apparecchiature nel rispetto dei requisiti di progettazione.				
Tecniche relative al funzionamento dell'impianto					
g)	Garantire una corretta manutenzione e la sostituzione tempestiva delle apparecchiature	Generalmente applicabile			
h)	Utilizzare un programma di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) basato sui rischi (cfr. la descrizione alla sezione 6.2)				
i)	Nella misura in cui ciò sia ragionevole, prevenire le emissioni diffuse di COV, colletterle alla sorgente e trattarle				
Il monitoraggio associato è riportato nella BAT 5.					

5.5 Emissioni di odori				
BAT 20.	Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:	L'applicabilità è limitata ai casi in cui gli inconvenienti provocati dagli odori sono probabili o comprovati.	Non pertinente	Nessun problema comprovato di odore negli ultimi 8 anni (installazione combustore)
	i) un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo cronoprogramma;			
	ii) un protocollo per il monitoraggio degli odori;			
	iii) un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi odorigeni identificati;			
	iv) un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione. Il monitoraggio associato è riportato nella BAT 6.			
BAT 21	.Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di odori derivanti dalla raccolta e dal trattamento delle acque reflue e dal trattamento dei fanghi, la BAT consiste nell'applicare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione.		applicata	Sono applicate le tecniche 21a, 21b, 21c, 21d
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	
	a) Ridurre al minimo i tempi di permanenza	Ridurre al minimo il tempo di permanenza delle acque reflue e dei fanghi nei sistemi di raccolta e stoccaggio, in particolare in condizioni anaerobiche.	L'applicabilità può essere limitata nel caso dei sistemi di raccolta e di stoccaggio esistenti	
	b) Trattamento chimico	Uso di sostanze chimiche per distruggere o ridurre la formazione di composti odorigeni (per esempio ossidazione o precipitazione di solfuro di idrogeno).	Generalmente applicabile	
	c) Ottimizzare il trattamento aerobico	Ciò può comportare: i) il controllo del contenuto di ossigeno; ii) manutenzioni frequenti del sistema di aerazione; iii) uso di ossigeno puro; iv) rimozione delle schiume nelle vasche.	Generalmente applicabile	
	d) Confinamento	Copertura o confinamento degli impianti di raccolta e trattamento delle acque reflue e dei fanghi, al fine di raccogliere gli effluenti gassosi odorigeni per ulteriori trattamenti	Generalmente applicabile	
	e) Trattamento al termine del processo	Ciò può comprendere: i) trattamento biologico; ii) ossidazione termica.	Il trattamento biologico è applicabile esclusivamente ai composti facilmente solubili in acqua e facilmente biodegradabili.	

5.6 Emissioni sonore				
BAT 22	Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda tutti gli elementi riportati di seguito: i) un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii) un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii) un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv) un programma di prevenzione e riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione al rumore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.	L'applicabilità è limitata ai casi in cui l'inquinamento acustico è probabile o comprovato.	applicata	
BAT 23	Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'applicare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione. 9.6.2016 L 152/39 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT		applicata	Sono applicate tutte le tecniche citate
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	
	a) Localizzazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici	Aumento della distanza fra l'emittente e il ricevente e utilizzo degli edifici come barriere fonoassorbenti.	Per gli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	
	b) Misure operative	Tra cui: i) ispezione e manutenzione rafforzate delle apparecchiature; ii) chiusura di porte e finestre nelle aree di confinamento, se possibile; iii) apparecchiature utilizzate da personale esperto; iv) rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile; v) controllo del rumore durante le attività di manutenzione.	Generalmente applicabile	
	c) Apparecchiature a bassa rumorosità	Riguarda in particolare compressori, pompe e torce a bassa rumorosità.	Applicabile solo quando alle apparecchiature nuove o sostituite.	
	d) Apparecchiature per il controllo del rumore	Tra cui: i) fono-riduttori; ii) isolamento delle apparecchiature; iii) confinamento delle apparecchiature rumorose; iv) insonorizzazione degli edifici.	L'applicabilità può essere limitata a causa delle esigenze di spazio (per gli impianti esistenti) e di considerazioni legate alla salute e alla sicurezza.	
	e) Abbattimento del rumore	Inserimento di barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di protezione, banchine e edifici).	Applicabile solo negli impianti esistenti, in quanto la progettazione di nuovi impianti dovrebbe rendere questa tecnica superflua. Negli impianti esistenti, l'inserimento di barriere può essere limitato dalla mancanza di spazio.	

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento sito in via Ettore Majorana n.8 nel Comune di San Giorgio di Nogaro, viene rinnovata alla Società KEMIRA ITALY S.p.A., a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

Presso l'impianto viene svolta l'attività IPPC identificata al punto 4.1 lettere b), d) e h) dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006 "Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:

- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)".

Sono autorizzate le capacità produttive di seguito riportate:

attività IPPC	Impianto	Denominazione prodotto	Capacità produttiva massima (t/a)
4.1 d)	100	Acrilammide 40% (AMD)	80.000
4.1 b)	200	ADAME (estere)	35.880
	200	Metanolo	8.252
	200/4	Q9 (estere quaternizzato)	60.000
4.1 h)	300	Polimero emulsione	45.000
	400	Polimero polvere	45.000

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sono autorizzati i seguenti punti di emissione ricadenti nella definizione di medi impianti di combustione di cui all'articolo 268, comma 1, lettera gg-bis). Tali impianti sono classificati come esistenti.

Punto di emissione	Descrizione	inquinante	Valore limite
E1	Caldaia alimentata a Metanolo / metano pot. 6,98 MW (in funzione per meno di 500 ore/anno)	NOx	200 [mg/Nm ³]
E2	Caldaia alimentata a metano pot. 6,98 MW (in funzione per meno di 500 ore/anno)	NOx	250 [mg/Nm ³]
E3	Caldaia alimentata a metano pot. 1,046 MW	NOx	350 [mg/Nm ³]
E16	Caldaia alimentata a Metanolo / metano pot. 10MW	NOx	200 [mg/Nm ³]

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%

Il Gestore intende adeguare la caldaia E3 ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4 dell'art. 273-bis del D.lgs 152/06 secondo le tempistiche previste al comma 5 del medesimo articolo.

Per i punti di emissione E17 (combustore catalitico) ed E15(combustore catalitico di riserva) si impongono i seguenti limiti:

inquinante	Valore limite
NOx	50 [mg/Nm ³]
CO	50 [mg/Nm ³]
Polveri totali	10 [mg/Nm ³]
COV espressi come COT (per le misure in discontinuo)	25 [mgC/Nm ³]
COV espressi come COT media 24h (per le misure in continuo -SME)	20 [mgC/Nm ³]
COV espressi come COT media oraria (per le misure in continuo-SME)	25 [mgC/Nm ³]
IPA*	0.01 [mg/Nm ³]
PCDD/PCDF**	1 E-07 i-TEQ/Nmc

PCB***	0.1 [mg/Nm ³]
HCl	10 [mg/Nm ³]
Epicloridrina, Acrilammide, Acrilonitrile (Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/2006 Tab A1 Classe II)	2 [mg/Nmc]
Etilacrilato (Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/2006 Tab B Classe I)	5 [mg/Nmc]
Metilacrilato, Cloruro di metile, Etilendiammina, Dimetilammina, Dimetiletanolammina (Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/2006 Tab B Classe II)	10 [mg/Nmc]

Nota* Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di:

- Benzo(a)antracene;
- Dibenzo(a,h)antracene;
- Benzo(b)fluorantene;
- Benzo(j)fluorantene;
- Benzo(k)fluorantene;
- Benzo(a)pirene;
- Dibenzo(a,e)pirene;
- Dibenzo(a,h)pirene;
- Dibenzo(a,i)pirene;
- Dibenzo(a,l)pirene;
- Indeno(1,2,3-cd)pirene.

Nota ** Diossine e furani (PCDD+PCDF) come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE).

Nome chimico	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001

2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

Nota*** PCB totali come somma di:

PCB diossina simili (DL)

3,3',4,4' TETRA-CB (PCB 77)

3,4,4',5 TETRA-CB (PCB 81)

3,3',4,4',5 PENTA-CB (PCB 126)

3,3',4,4',5,5' ESA-CB (PCB 169)

2,3,3',4,4' PENTA-CB (PCB 105)

2,3',4,4',5 PENTA-CB (PCB 118)

2',3,4,4',5 PENTA-CB (PCB 123)

2,3,3',4,4',5 ESA-CB (PCB 156)

2,3,3',4,4',5' ESA-CB (PCB 157)

2,3',4,4',5,5' ESA-CB (PCB 167)

2,3,3',4,4',5,5' EPTA-CB (PCB 189)

PCB markers (MK)

2,4,4' TRI-CB (PCB 28)

2,2',5,5' TETRA-CB (PCB 52)

2,2',4,5,5' PENTA-CB (PCB 101)

2,2',3,4,4',5' ESA-CB (PCB 138)

2,2',4,4',5,5' ESA-CB (PCB 153)

2,2',3,4,4',5,5' EPTA-CB (PCB 180)

Per i punti di emissione E14 (Impianto 400- Produzione polimeri in polvere) si impongono i seguenti limiti:

inquinante	Valore limite
Polveri totali	10 [mg/Nm ³]

Sono autorizzati i seguenti punti di emissione associati a medi impianti di combustione funzionanti solo in caso di emergenza:

Punto di emissione	Descrizione
Ea Ed	gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio
Eb	motopompa di emergenza alimentata a gasolio

è altresì autorizzato il seguente punto di emissione associato a dispositivi di emergenza:

E7	Camino di emergenza linea sfiati termocombustore/Carboni attivi
----	---

Per i punti di emissione associati a dispositivi di emergenza non si impongono limiti di emissione. Tali punti di emissione tuttavia devono rispettare le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI PER GLI IMPIANTI DI EMERGENZA

1. I dispositivi di emergenza devono essere mantenuti in perfetta efficienza e devono essere utilizzate solo in caso di emergenza per evitare l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per l'ambiente. La Società è tenuta ad adottare modalità operative e di gestione delle emergenze adeguate a ridurre al minimo le emissioni di sostanze inquinanti sia in situazioni di esercizio che di guasto ed emergenza.
2. La Società deve annotare su un apposito registro tutti gli eventi in cui è stato necessario utilizzare i dispositivi di emergenza.
3. Il punto di emissione E7 deve essere dotato di un sistema di registrazione dell'apertura del bypass e della durata della condizione off-gas.
4. L'utilizzo dello sfiato di emergenza del combustore deve essere strettamente limitato al tempo tecnico del ripristino della corretta funzionalità del combustore o dell'arresto in sicurezza degli impianti che generano le emissioni in atmosfera.
5. In ogni caso l'impianto non può funzionare nelle condizioni di cui al punto precedente per un periodo complessivo che ecceda le 120 (centoventi) ore nell'arco di qualunque periodo di dodici mesi consecutivi preso in esame.

PRESCRIZIONI GENERALI:

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per tutti i punti di emissione:

1. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti.
2. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
3. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
4. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI e UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
 - a. il posizionamento delle prese di campionamento;
 - b. l'accessibilità ai punti di campionamento tale da renderli raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro
5. Per quanto concerne le caratteristiche costruttive dei camini, le aree di campionamento e i siti di misurazione Il Gestore deve rispettare quanto previsto dalle linee guida emanate da ARPA FVG con il documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 (vedasi ultima revisione pubblicata), scaricabile dal sito internet di ARPA FVG.
6. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
7. Le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento devono essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
8. La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
9. tutti i camini/punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
10. Il Manuale di gestione (MG) degli SME, redatto in accordo con ARPA in conformità con le disposizioni previste dalla norma UNI 14181/2004, dev'essere riesaminato ogni 12 mesi dal gestore ed, eventualmente, revisionato in accordo con ARPA.

11. Per il contenimento delle emissioni diffuse devono essere previste le seguenti misure di mitigazione:
- a. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti e/o odorigeni, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse di polveri e/o di odori.
 - b. Regolare pulizia delle vie di transito, dei mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti e dei materiali polverulenti, nonché dei piazzali pavimentati;
 - c. Vengono fatte salve, ove applicabili, le misure mitigative previste nella Parte t. Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs.152.1106 e smi
12. Le emissioni dell'impianto non devono provocare odori presso le aree limitrofe. Qualora venissero segnalate molestie olfattive, da parte del Comune di San Giorgio di Nogaro o dei Comuni limitrofi, presumibilmente riconducibili all'impianto in oggetto dovrà essere messo in atto un piano di monitoraggio e controllo da concordare preventivamente con ARPA FVG.

SCARICHI IDRICI

Sono autorizzati i seguenti scarichi in fognatura:

Scarico	Origine acque scaricate	Tipologia	Corpo recettore
A	acque reflue industriali lavaggio impianti 100*-200*-300-400-500 acque reflue piazzola di lavaggio depuratore acque meteoriche di prima pioggia	industriale	Fognatura consortile condotta acque nere
C	acque di spurgo torri di raffreddamento servizi igienici	industriale	Fognatura consortile condotta acque nere
E	servizi igienici	domestici	Fognatura consortile condotta acque nere
F	servizi igienici	domestici	Fognatura consortile condotta acque nere

lo scarico A deve rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3, All. 5 Parte III, del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in rete fognaria, con la concessione delle deroghe indicate nella seguente tabella:

parametro	Valore limite
BOD5	1000 mg/l
COD	2000 mg/l
SST	800 mg/l

le acque derivanti dal blow down delle torri evaporative dello scarico C devono rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3, All. 5 Parte III, del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in rete fognaria.

I punti di misurazione per il rispetto dei limiti di emissione si intendono individuati nei pozzetti di prelievo delle acque reflue industriali dello scarico A (collocato all'interno della proprietà in uscita dal sistema di depurazione prima dell'immissione in rete fognaria) e dello scarico C (collocato all'interno della proprietà prima della commistione con reflui provenienti da servizi igienici).

PRESCRIZIONI:

1. i valori limite di emissione non possono essere in nessun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. il Gestore deve provvedere alla regolare gestione del sistema di depurazione dei reflui afferenti allo scarico A, al fine di garantire il corretto funzionamento ed il rispetto dei limiti di emissione imposti (verifica stato di esercizio dei presidi depurativi e delle attrezzature connesse, interventi periodici di manutenzione/pulizia delle sezioni d'impianto);
3. i residui derivanti dalle operazioni di manutenzione/pulizia dei presidi depurativi devono essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, mantenendo a disposizione la specifica documentazione;
4. il Gestore deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione dell'impianto;
5. il Gestore deve attuare specifiche procedure finalizzate a:
 - a. prevenzione dall'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi di quanto previsto dal P.R.T.A. (pulizia a secco e/o lavaggio delle superfici scolanti – interventi tempestivi di assorbimento e rimozione di materiali inquinanti in caso di versamenti accidentali – formazione del personale);
 - b. gestione situazioni di emergenza connesse ad irregolare funzionamento degli impianti in grado di alterare le caratteristiche qualitative dei reflui industriali degli scarichi A e C (interruzione immediata dei sistemi interessati – segnalazione a CAFC S.p.A. dei disservizi verificatisi e dei provvedimenti adottati – riattivazione dello scarico al ripristino delle normali condizioni di esercizio);
6. il Gestore deve attuare ogni intervento precauzionale necessario ad evitare, anche in occasione di eventi meteorici di elevata intensità, il rischio di contaminazione delle acque meteoriche e l'immissione in rete fognaria o nell'ambiente di sostanze contaminanti originate dal dilavamento di sostanze correlate alle lavorazioni aziendali;
7. l'esecuzione di depositi o lavorazioni esterne potenzialmente contaminanti le acque meteoriche di dilavamento devono essere svolte esclusivamente sulle superfici scolanti connesse al sistema di depurazione terminale dei reflui industriali dello scarico A;
8. è fatto divieto di immettere in rete fognaria acque reflue o liquidi difforni da quelli autorizzati, sostanze che possono determinare danni agli impianti fognari, agli addetti alla manutenzione degli stessi ed all'impianto di depurazione e comunque quanto espressamente indicato dall'art. 12 del vigente Regolamento di Fognatura;
9. relativamente alle situazioni emergenziali il Gestore deve adeguarsi tempestivamente ad eventuali disposizioni o limitazioni che CAFC S.p.A. si riserva di prescrivere in ordine alla corretta gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione terminale a tutela dei corpi idrici riceventi;
10. il Gestore deve adottare per quanto possibile le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi della risorsa idrica;
11. il Gestore deve trasmettere a CAFC S.p.A. entro il 31 gennaio di ogni anno, la denuncia a consuntivo dei volumi scaricati in rete fognaria nell'anno solare appena trascorso (acque reflue industriali connessi agli scarichi A e C, acque di prima pioggia ed acque reflue assimilate alle domestiche, da lettura dei dati volumetrici indicati dagli specifici misuratori volumetrici presenti nell'installazione).

RIFIUTI

Il Gestore deve osservare le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia. In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate.

Prescrizioni:

- a) deve essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- b) le aree di deposito dei rifiuti prodotti devono essere delimitate da apposita segnaletica e cartellonistica con indicazione della relativa codifica CER;
- c) il deposito rifiuti deve avvenire su superfici pavimentate o all'interno di sistemi a tenuta. Dovrà inoltre essere assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi delle aree di deposito rifiuti ed effettuata idonea pulizia delle aree di deposito rifiuti (in particolare se in cumuli);
- d) qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;

RUMORE

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di San Giorgio di Nogaro.

MONITORAGGIO EX ART. 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D.LGS. 152/2006

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento del decreto di Riesame dell'AIA il Gestore deve trasmettere alla Regione una Relazione per l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e controllo contenente una proposta di monitoraggi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., redatta secondo le indicazioni delle apposite Linee Guida di ARPA FVG (LG 25.02) reperibile al seguente link:

<http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di monitoraggio e controllo (PMC) stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, all'UTI competente per territorio, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore delle risorse idriche e all'ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio).

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino

ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte Quinta del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue;
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;
- d) aree di stoccaggio dei rifiuti;
- e) pozzi di approvvigionamento idrico.

SCELTA DEI METODI ANALITICI

Aria

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html

o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG

http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.htmlhttp://cmsarpa.regione.fvg.it//cms/hp/news/Elenco_metodiche_campionamento_analisi_emissioni_industriali.html o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-aia/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aia>), possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e

incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

COMUNICAZIONE EFFETTUAZIONE MISURAZIONI IN REGIME DI AUTOCONTROLLO

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

MODALITÀ E FREQUENZA DI TRASMISSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terze contraenti.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio.

Tab. 1 - *Inquinanti monitorati*

Parametri	Punto di emissione						Frequenza controllo	
	E1 Generatore di calore	E2 Generatore di calore	E3 Generatore di calore	E14 essiccamento poliacrilammi di	E16 Generatore di calore	E17 Termo combustore	Continuo	Discontinuo
Polveri totali				x		x		annuale
Ossidi di azoto (NO _x)	x	x	x		x	x		annuale
Monossido di carbonio (CO)						x		annuale
Acido cloridrico (HCl)						x		annuale
COV espressi come COT						X	X	annuale
Σ (Epicloridrina, Acrilammide, Acrilonitrile)						x		annuale
Etilacrilato						x		annuale
Σ (Dimetilammina, Etilendiammina, Dimetiletanolammina, Cloruro di metile, Metilacrilato)						x		annuale
Σ IPA						x		annuale
Σ PCDD/PCDF						x		annuale
Σ PCB						x		annuale

Per la scelta dei metodi analitici si veda il paragrafo Scelta dei metodi analitici lettera a)

Nella tabella 2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.2 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1 E2 E3 E16	Controllo combustione	componenti elettriche ed elettroniche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, fusibili, termiche, allarmi	Continuo in automatico	Registro centrale termica
E7	Filtro carboni attivi	corpi filtranti (sostituzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- Stato di conservazione	Secondo cicli di funzionamento	Registro
E14	Cycloni	pulizia corpo rotoceffa (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- Lubrificazione organi di trasmissione	mensile e in fermata	Registro
			- assorbimento elettrico motore	Continuo in automatico	Server
E15	Termocombustore emergenza	componenti impiantistiche elettriche ed elettroniche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- Filtri gas - Casse valvole - Valvole	Secondo cicli di funzionamento	Registro
			- Sonde temperatura	Continuo in automatico	Server
E17	Scrubber	- Ventilatore centrifugo - Pompe - Accessori impiantistici (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- Stato di conservazione - Rumorosità e vibrazioni - Funzionalità e integrità	Secondo cicli di funzionamento	Registro
			- Quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, fusibili, termiche, allarmi - Portata acqua ricircolo - Portata reintegro - Assorbimento elettrico - livelli	Continuo in automatico	Server
	Quench - Scrubber	- Ventilatore centrifugo - Pompe - Accessori impiantistici (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- Stato di conservazione - Rumorosità e vibrazioni - Funzionalità e integrità	Mensile e in fermata	Registro
			- Quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, fusibili, termiche, allarmi - Portata acqua ricircolo - Portata reintegro - Assorbimento elettrico - livelli	Continuo in automatico	Server
	Termocombustore	Componenti impiantistiche elettriche ed elettroniche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- Filtri gas - Casse valvole - Valvole	Mensile e in fermata	Registro
			- Sonde temperatura	Continuo in automatico	Server

Acqua

Nella tabella 3 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio:

Tab 3 – Inquinanti monitorati

Parametri	Scarico A	Scarico C	Metodi
pH	quadrimestrale	semestrale	Vedi paragrafo Scelta dei metodi analitici b) acqua
temperatura	quadrimestrale	semestrale	
Solidi sospesi totali	quadrimestrale	semestrale	
BOD ₅	quadrimestrale		
COD	quadrimestrale	semestrale	
Azoto totale	quadrimestrale		
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	quadrimestrale		
Azoto nitroso (come N)	quadrimestrale		
Azoto nitrico (come N)	quadrimestrale		
Idrocarburi totali	quadrimestrale		
Solventi clorurati	quadrimestrale		
Solventi aromatici	quadrimestrale		
Tensioattivi totali	quadrimestrale		
Saggio di tossicità acuta	quadrimestrale	semestrale	

Tab 4 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
A	Vasca sollevamento	di - Pompe sollevamento - Vasca	- Spie di efficienza pompe	- Ispezione vasca	Settimanale	Registro
				- Funzionamento pompe - Quadri elettrici - Assorbimento elettrico	In continuo – sistema automatizzato	Server
	Vasche equalizzazione	di - Vasche - pompe - Soffianti	- Misuratore di portata - Regolatori di livello - Spie di efficienza pompe e soffianti	- Produzione fanghi	Settimanale	Registro
				- Quadri elettrici - Assorbimento elettrico	In continuo – sistema automatizzato	Server
	Serbatoio chiarificazione	di - Vasca - Pompe	- Misuratore di portata - Regolatori di livello - Spie di efficienza pompe	- Produzione fanghi	Settimanale	Registro
				- Quadri elettrici - Assorbimento elettrico	In continuo – sistema automatizzato	Server
	Dosaggio	- Pompe dosatrici	- Spie di efficienza pompe dosatrici	- Quadri elettrici - Assorbimento elettrico	In continuo – sistema automatizzato	Server
	Vasca denitrificazione	di - Vasca - Mixer	- Misuratore di portata - Regolatori di livello - Spie di efficienza mixer	- Produzione fanghi	Settimanale	Registro
				- Quadri elettrici - Assorbimento elettrico	In continuo – sistema automatizzato	Server
	Vasca ossidazione biologica	di - Vasca - pompe	- Misuratore di portata - Regolatori di livello - Spie di efficienza pompe	- Produzione fanghi	Settimanale	Registro
- Quadri elettrici - Assorbimento elettrico				In continuo – sistema automatizzato	Server	
Vasca condizionamento fanghi	- Vasca - pompe	- Misuratore di portata - Regolatori di livello - Spie di efficienza pompe	- Produzione fanghi	Settimanale	Registro	
			- Quadri elettrici - Assorbimento elettrico	In continuo – sistema automatizzato	Server	
Impianto disidratazione	- Filtropressa	- Spie di efficienza pompe e filtropressa	- Livello fanghi	Settimanale	Registro	
			- Quadri elettrici - Assorbimento elettrico - Efficienza componenti filtropressa	In continuo – sistema automatizzato	Server	
Vasca di prima pioggia piazzali	- Vasca - pompe	- Spie di efficienza pompe	- Livello fanghi - Stato filtri	Mensile	Registro	
			- Quadri elettrici - Assorbimento elettrico	In continuo – sistema automatizzato	Server	
D	Disoleatore parcheggio	- Vasca a comparti	- Pozzetti ispettivi	- Livello fanghi - Stato filtri	annuale	Registro

Acque Sotterranee e Suolo

Nella seguente tabella si riportano i controlli che il Gestore deve effettuare sulle acque sotterranee:

Piezometro	Profondità	Parametri	Frequenza di campionamento
	<i>m da p.c.</i>		
PZ1	10	Temperatura,	quinquennale
PZ7	10	pH, conducibilità,	
PZ9	10	O ₂ disciolto (mg/l e % sat)	
PZ3	16	Ca, Mg, Na, K, NO ₃ ⁻ , SO ₄ ⁼ , Cl ⁻ .	
PZ6	16	NH ₄ ⁺	
PZ8	16	Fe, Mn, Pb, Cd, Cr tot, Cr VI, Ni, Cu, As, Zn	
		Idrocarburi Tot.	
		Alifatici clorurati cancerogeni Alifatici clorurati non cancerogeni Composti organici aromatici	

Con frequenza annuale ogni piezometro dovrà essere opportunamente spurgato per garantirne la piena funzionalità.

RUMORE

Dovranno essere eseguite misure fonometriche nelle postazioni di misura prossime ai recettori sensibili che andranno opportunamente individuate e georeferenziate.

Dette misure dovranno essere eseguite ogni qualvolta si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Tab. 7 – controlli sugli impianti, macchine, sistemi e punti critici

Macchina Impianto Sistema	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione e frequenza	Registrazione
Dotazioni trattamento emissioni	- Condizioni di efficienza (Valori emissione), - Resa, - Perdita di carico	Come tab. 2	Registro
- Generatori di vapore - Apparecchi a pressione	- Condizioni di integrità, dispositivi sicurezza per apparatati a pressione	Verifiche periodiche di Legge per apparecchi a pressione Taratura valvole di sicurezza secondo cadenza verifiche in esercizio	Registro di centrale Registro manutenzione apparecchi a pressione (annotazione attività e data esecuzione)
Generatori di calore per riscaldamento di olio diatermico	- Condizioni di integrità, dispositivi controllo e sicurezza sovratemperatura - condizioni limite craking olio diatermico	Taratura dispositivi controllo e sicurezza sovratemperatura, secondo indicazioni del produttore, secondo rilievi in esercizio Analisi olio, o sostituzione, secondo indicazioni del produttore	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Bruciatori, Pompe, attuatori, ventilatori, soffianti, compressori, componenti frigoriferi	- Condizioni di efficienza e sicurezza	In continuo – sistema automatizzato	Server
	- Assorbimento elettrico	Secondo periodi di funzionamento	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Quadri comando/controllo, Sensori, Misuratori, intercettazioni e sicurezze di processo	- Condizioni di efficienza	In continuo – sistema automatizzato	Server
	- Taratura	Secondo indicazioni costruttore	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
	- Prova di funzionalità	Mensile	
Dotazioni trattamento acque reflue	- Condizioni di efficienza impiantistica, - Resa (riscontro analitico)	Come tab.4	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Serbatoi stoccaggio Gestione prodotti chimici di processo e di rifiuto	- Integrità aree stoccaggio Integrità contenitori e serbatoi dispositivi di controllo - Movimentazione recipienti	Controllo procedure/ giornaliero Verifica dispositivi controllo settimanale Taratura dispositivi controllo e sicurezza secondo indicazioni del produttore, secondo rilievi in esercizio	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
		Impiantistica di riferimento / In continuo – sistema automatizzato	Server
Aree di deposito temporaneo rifiuti	- Stato generale/ristagni acque/eventi incidentali	Ispezioni visive settimanali -responsabili di reparto	Registro (annotazione attività e data esecuzione)

AREE DI STOCCAGGIO (VASCHE, SERBATOI, BACINI DI CONTENIMENTO ETC.)

Nella tabella 8 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 8 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Magazzino impianto 400	Integrità contenitori (fusti, cisternette, sacchi, big bags)	Controllo settimanale/ interventi in anomalia	Registro Server	Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo settimanale/ interventi in anomalia	Registro
Magazzino emulsioni	Integrità contenitori (cisterne)	Controllo settimanale/ interventi in anomalia		Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo settimanale/ interventi in anomalia	
Area stoccaggio Infiammabili	Integrità contenitori (fusti e cisternette)	In continuo sistema automatizzato / interventi in anomalia		Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo settimanale/ interventi in anomalia	
Stoccaggio prodotti ed intermedi di processo	Integrità contenitori (serbatoi)	In continuo sistema automatizzato / interventi in anomalia		Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo settimanale/ interventi in anomalia	
Aree stoccaggio rifiuti	Integrità contenitori	Controllo settimanale / interventi in anomalia		Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo settimanale/ interventi in anomalia	
Stoccaggio cloruro di metile	Integrità contenitore (serbatoio tumulato)	In continuo sistema automatizzato / interventi in anomalia		Integrità bacino di contenimento	Controllo settimanale/ interventi in anomalia	
Serbatoio olio diatermico	Integrità serbatoio	Controllo settimanale/ interventi in anomalia		Integrità bacino di contenimento	Controllo settimanale/ interventi in anomalia	
Serbatoio interrato gasolio	Controllo tenuta	Prova di tenuta secondo periodicità / interventi in anomalia				

INDICATORI DI PRESTAZIONE

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 9 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 9 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento
Consumo di energia elettrica per unità di prodotto	KWh/t prodotto	annuale
Consumo di metano per unità di prodotto	Nmc gas/t prodotto	annuale
Consumo di acqua per unità di prodotto	Nmc H ₂ O/t prodotto	annuale
Rifiuti pericolosi per unità di prodotto	t rifiuti*/t prodotto	annuale
Rifiuti non pericolosi per unità di prodotto	t rifiuti/t prodotto	annuale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for bank name]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

INTESA SANPAOLO S.p.A.

AGENZIA/UFFICIO Filiale di San Giorgio Di Nog - 45664 PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: KEMIRA ITALY S.P.A. NOME: [Empty] DATA DI NASCITA: [Empty]
 SESSO M o F: [Empty] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: SAN GIORGIO DI NOGARO PROV.: U D CODICE FISCALE: 0 2 0 4 4 6 7 0 3 0 1

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: [Empty] NOME: [Empty] DATA DI NASCITA: [Empty]
 SESSO M o F: [Empty] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [Empty] PROV.: [Empty] CODICE FISCALE: [Empty]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: T I 8 codice sub. codice (*) 7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO: [Empty] 9. CAUSALE: P A 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno [Empty] Numero [Empty]

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
4 5 6 T	IMPOSTA DI BOLLO	80, 0 0	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

80, 0 | 0

EURO (lettere)

OTTANTA /00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
24	08	2021	3069	64202



